



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA

Prot. Gen. N.53971/2005

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Sessione Ordinaria di prima convocazione

L'anno **Duemilacinque** addì **14** del mese di **LUGLIO** alle ore **15,00** in Forlì nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio Provinciale di Forlì - Cesena si è ivi riunito in sessione ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di **26 (Ventisei)** sui 31 assegnati e 31 in carica, i Consiglieri Sigg.ri:

Presidente della Giunta:

1	BULBI	Massimo				
	2 BARAVELLI	Bruna	12 DALL'AMORE	Vittorio	22 PANZAVOLTA	Nivardo
	3 BARDESCI	Marco	13 DE LEONARDIS	Michele	23 PEDULLI	Giuliano
A	4 BARTOLINI	Luca	14 DELLAMOTTA	Fabio	24 POETA	Pier Giorgio
	5 BENAGLI	Enrico	15 GAGLIARDI	Stefano	25 RUSSO	Gabriele
A	6 BERTACCINI	Vittoria	A 16 GIOVE	Marianna	26 RUSSO	Guglielmo
	7 BISERNA	Rotilio	17 LELLI	Luigi	27 STACCHINI	Ettore
	8 BRANDOLINI	Sandro	18 LUCCHI	Giovanni	28 STRADA	Tiziano
A	9 BRIGHI	Otello	19 MANTEGAZZA	Agostino	29 URBINI	Elide
	10 BRIGIDI	Stefano	20 MANUZZI	Orazio	A 30 ZAVALLONI	Leonardo
	11 BRUNELLI	Maurizio	21 MOLINELLI	Marco	31 ZOFFOLI	Daniele

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio **BRUNA BARAVELLI**, la quale constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a volere deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: **BENAGLI - MANUZZI - STACCHINI -**

Assiste il Vice Segretario Generale **DR. MASSIMO MARTINELLI**

La seduta è pubblica.

OGGETTO N. 127

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.43, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La **PRESIDENTE** richiama la seguente relazione precedentemente inviata, unitamente alla lettera di convocazione, a tutti i Sigg. Consiglieri:

““““

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la L.R. 20/00 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m.i., che disciplina gli aspetti contenutistici e procedurali relativi agli strumenti comunali, provinciali e regionali della pianificazione territoriale e urbanistica, entrata in vigore in data 11/04/2000;

Premesso che:

- la Regione Emilia - Romagna con Del. G.R. n. 1595 del 31/07/2001 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì - Cesena (PTCP) – “Approfondimenti paesistici in attuazione dell’art. 7 del P.T.P.R.” ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L. 142/90 e ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 6/95;
- l’entrata in vigore della predetta L.R. n. 20/00 ha indotto l’Amministrazione provinciale a rivedere il programma di “completamento” del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla luce di quanto previsto dalla suddetta legge regionale;
- la necessità di operare in tal senso è stata ulteriormente e complessivamente confermata dalla successiva entrata in vigore della nuova legislazione regionale che, per tutte le materie aventi una significativa ricaduta sul territorio, propone un ruolo del Piano provinciale che sappia esprimere una più strutturata e dettagliata articolazione delle sue previsioni ma anche, e soprattutto, una più matura consapevolezza degli effetti e degli impatti che le sue scelte producono sul territorio stesso;

Premesso inoltre che:

- l’art. 21 della L.R. n. 20/00 prevede esplicitamente la possibilità per i Comuni di stipulare un apposito accordo con la Provincia al fine di far assumere al PTCP il valore e gli effetti del PSC;
- i Comuni di Bertinoro (con nota prot. n. 14959 del 27/09/01, acquisita al prot. prov. n. 50392 del 3/10/01), Sarsina (con nota prot. n. 11620 del 25/10/01, acquisita al prot. prov. n. 56554 del 6/11/01) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (con nota prot. n. 15599 del 30/08/01, acquisita al prot. prov. n. 55156 del 29/10/01) hanno separatamente presentato richiesta all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena di stipulare un accordo ai sensi e ai fini di cui al citato art. 21 della L.R. n. 20/00;
- in una serie di incontri avvenuti presso la sede della Provincia e le sedi della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e della Comunità Montana Acquacheta anche i Sindaci degli 11 Comuni territorialmente interessati dalle due Comunità Montane (Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico S. Benedetto, Tredozio e Modigliana) hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale possibilità e quindi di attivare il processo di formazione in via associata e di approvazione dei PSC in contemporanea ed all’interno di quello riguardante il PTCP della Provincia di Forlì - Cesena;
- la Provincia, con delibera di Consiglio prot. n. 48089/81 del 18 luglio 2002, ha deciso di aderire alle richieste dei 14 Comuni sopra richiamati, ritenendo che ciò consentisse di sperimentare un processo di copianificazione Comuni / Comunità Montane / Provincia di estremo interesse sia sotto il profilo quali – quantitativo dell’ambito territoriale interessato, sia sotto il profilo istituzionale;

- con la suddetta delibera di Consiglio la Provincia ha inoltre individuato ed approvato i contenuti essenziali degli accordi amministrativi da concludere con le Amministrazioni Comunali e le Comunità Montane sopra richiamate;
- anche i 14 Comuni richiedenti e le due Comunità Montane interessate hanno provveduto ad approvare con gli atti consiliari di seguito indicati il testo dell'accordo amministrativo previsto dall'art. 21 della L.R. n. 20/00:
 - Comune di Sarsina: Del. C.C. n. 20 del 25/03/03
 - Comune di Bertinoro: Del. C.C. n. 36 del 15/04/03;
 - Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: Del. C.C. n. 46 del 15/05/03
 - Comunità Montana Acquacheta: Del. Consiglio n. 27 del 25/09/02
 - Comunità Montana Appennino Forlivese: Del. Consiglio n. 35 del 19/09/02;
 - Comune di Predappio: Del C.C. n. 54 del 19/07/02;
 - Comune di Meldola: Del. C.C. n. 108 del 28/10/02
 - Comune di Civitella di Romagna: Del. C.C. n. 56 del 29/08/02;
 - Comune di Galeata: Del. C.C. n. 41 del 8/08/02
 - Comune di Santa Sofia: Del. C.C. n. 53 del 13/08/02)
 - Comune di Tredozio: Del. C.C. n. 31 del 30/07/02
 - Comune di Rocca San Casciano: Del. C.C. n. 47 del 30/08/02
 - Comune di Modigliana: Del. C.C. n. 72 del 31/07/02
 - Comune di Dovadola: Del. C.C. n. 24 del 17/07/02
 - Comune di Portico e San Benedetto: Del C.C. n. 25 del 30/08/02;
 - Comune di Premilcuore: Del. C.C. n. 21 del 19/08/02;
- il Presidente della Provincia ha quindi provveduto in data 16 maggio 2003 a sottoscrivere un accordo amministrativo con la Comunità Montana Acquacheta, la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e i Comuni territorialmente interessati dalle due Comunità Montane per la formazione dei PSC in forma associata all'interno del PTCP;
- successivamente, in data 22 maggio 2003, il Presidente della Provincia ha sottoscritto con i Sindaci dei Comuni di Bertinoro, di Sarsina e di Castrocaro Terme e Terra del Sole tre distinti accordi amministrativi aventi ad oggetto la formazione del PSC dei suddetti Comuni all'interno del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena;

Dato atto che:

- la Giunta Provinciale di Forlì – Cesena, con deliberazione n°3296/56 del 17/02/2004 avente come oggetto “il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Artt. 26 e 27, 2°comma, della L.R. 20/2000. Elaborati costitutivi della proposta di PTCP: Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Approvazione”, ha deliberato di approvare gli elaborati costitutivi della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dando contestualmente atto del fatto che la suddetta proposta richiama ed integra la vigente componente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì - Cesena (PTCP) afferente gli “Approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del P.T.P.R.”, già approvata dalla Regione Emilia - Romagna con delibera della Giunta regionale n. 1595 del 31/07/2001, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. 142/90 e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 6/95;
- gli elaborati costitutivi della proposta di Piano approvati dalla sopra citata delibera di Giunta n°3296/56 del 17/02/2004 sono sia quelli relativi al P.T.C.P., sia quelli aventi valore ed effetti di P.S.C. per i 14 Comuni convenzionati con la Provincia ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/00;
- con lettera prot. n. 8177 del 09.02.2004 il Presidente della Provincia ha indetto per il giorno 19/02/04 la prima seduta della Conferenza di pianificazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R.

20/2000 e s.m.i., per l'esame del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della Valsat relativi alla proposta di PTCP della Provincia di Forlì - Cesena;

- in tale seduta plenaria gli Enti istituzionali hanno provveduto ad approvare il programma dei lavori della Conferenza inerente al PTCP, decidendo di effettuare l'esame degli elaborati aventi valore ed effetti dei 14 P.S.C. suddetti in Conferenze separate;
- i lavori della Conferenza di pianificazione relativa al P.T.C.P. si sono complessivamente svolti nell'ambito di 15 sedute, quelli della Conferenza relativa ai P.S.C. dei Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia in 11, quelli della Conferenza relativa ai P.S.C. dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e Castrocaro Terme e Terra del Sole in 11, quelli relativi alla Conferenza relativa al P.S.C. del Comune di Bertinoro in 6 ed infine quelli relativi alla Conferenza relativa al P.S.C. del Comune di Sarsina in 7;
- si è infine tenuta una seduta conclusiva della Conferenza relativa sia al P.T.C.P. sia ai 14 P.S.C. in data 22 dicembre 2004;
- in sede di Conferenza di Pianificazione sono state acquisite le valutazioni e le osservazioni degli Enti partecipanti in merito ai contenuti dei documenti di pianificazione presentati, contributi il cui contenuto è stato sintetizzato nel verbale conclusivo sottoscritto nella suddetta seduta del 22 dicembre 2004;
- successivamente a tale seduta conclusiva si è provveduto a predisporre gli elaborati necessari per l'adozione del P.T.C.P., tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione;

Dato inoltre atto che:

- gli articoli 14 e 27 della L.R. n. 20/2000 prevedono, a conclusione della Conferenza di Pianificazione, la possibilità di stipulare un accordo di pianificazione fra la Provincia e la Regione, che recepisca le determinazioni concordate in sede della stessa Conferenza;
- con nota prot. n. 17124 del 7/03/05, il Presidente della Provincia, Massimo Bulbi, constatando l'esito positivo della Conferenza di Pianificazione, e tenuto conto della più ampia disponibilità e condivisione manifestata in tale sede dal delegato regionale, ha espresso la volontà di pervenire alla stipula dell'accordo di pianificazione con la Regione di cui al comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- la Regione Emilia – Romagna, con nota prot. reg. n. 6017/05, ha manifestato il proprio consenso alla conclusione dell'accordo di pianificazione, rendendosi disponibile a collaborare per pervenire alla sua definizione;
- in seguito agli incontri tecnici intercorsi, in data 14 giugno 2005 il Presidente della Provincia di Forlì - Cesena ed il Presidente della Regione Emilia – Romagna hanno stipulato, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/00 e s.m.i., un accordo di pianificazione, il cui contenuto era stato preventivamente approvato dal Consiglio Provinciale con delibera prot. n. 37495/90 del 19 maggio 2005 e dalla Giunta Regionale con delibera n. 831 del 6 giugno 2005;
- il suddetto accordo comporta la riduzione della metà dei termini procedurali fissati ai commi 7 e 10 dell'art. 27 della L.R. n. 20/00 per l'approvazione del P.T.C.P., unitamente alla semplificazione procedurale di cui al comma 11 del medesimo, nel caso in cui vi sia la sussistenza delle ulteriori due condizioni ivi stabilite;
- la stipulazione dell'accordo determina l'obbligo per la Regione e la Provincia di conformare le proprie determinazioni ai contenuti concordati nell'Accordo ai sensi dell'art. 14, comma 8, della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che il Piano in oggetto:

- definisce l'assetto del territorio provinciale con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando le linee d'azione della programmazione regionale;
- in particolare provvede a definire, con riferimento al sistema insediativo, il ruolo dei centri urbani, delineando indirizzi per le dotazioni territoriali, a individuare gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica, gli ambiti idonei alla localizzazione di aree produttive sovracomunali, i poli funzionali esistenti, integrare, al fine di raggiungere un livello ottimale di servizio, le previsioni di strutture di vendita di livello sovracomunale, ad operare una prima articolazione del territorio rurale;
- definisce, con riferimento al sistema per la mobilità, la dotazione di infrastrutture di carattere sovracomunale;
- con riferimento al sistema ambientale, conferma, con specifiche modifiche ed integrazioni, i contenuti della componente paesistica approvata nel 2001 dalla Regione, e provvede ad individuare, in adempimento dei contenuti della vigente pianificazione di bacino, le aree ad elevata probabilità di esondazione, le aree a rischio di frana e le aree a rischio idraulico, a verificare la dotazione attuale di reti ecologiche in ambito provinciale e a procedere ad una prima individuazione delle aree di collegamento ecologico, preordinate a svolgere una funzione di riconnessione delle suddette reti, nonché a delineare condizioni e criteri in materia di riequilibrio ecologico – ambientale, disponibilità e qualità delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- definisce indirizzi per la pianificazione settoriale provinciale;
- assume inoltre, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, il valore e gli effetti di PSC per i Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana

Precisato che:

- essendo già stati affrontati ed approfonditi, con il piano approvato dalla Regione nel 2001, i contenuti del P.T.P.R., l'Amministrazione Provinciale, nella fase di rielaborazione del proprio P.T.C.P. alla luce dei contenuti della nuova Legge urbanistica regionale, si è limitata, sotto tale profilo, ad effettuare una rilettura complessiva del sistema delle tutele sia dal punto di vista cartografico che da quello normativo;
- in particolare le modifiche introdotte dal Piano in oggetto alle tavole contrassegnate dal numero 1, 2, 3 e 4 approvate nel 2001 concernono le Unità di paesaggio (art. 6 ed Appendice A), il Sistema forestale e boschivo (art. 10), le Colonie marine (art. 16), le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17), gli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18), le Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 19), le Zone ed elementi di interesse storico - archeologico (art. 21A), gli Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica (art. 24B), le Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26) ed infine gli Abitati da consolidare o da trasferire (art. 29);
- avendo il Piano provinciale, approvato nel 2001, già compiuto una rilettura globale delle zonizzazioni del P.T.P.R., le suddette modifiche non si configurano quali proposte di nuove varianti cartografiche allo strumento regionale, bensì esclusivamente come modifiche alle tavole del vigente Piano Provinciale;
- con il Piano in oggetto si è provveduto ad apportare alcune modifiche al testo delle Norme approvato dalla Regione nel 2001, al fine sia di eliminare alcuni refusi ed errori materiali, sia di aggiornare alcuni riferimenti normativi, sia di introdurre specificazioni ed approfondimenti chiaramente limitati, nella loro efficacia, al P.T.C.P. della Provincia di Forlì – Cesena;

- una descrizione più puntuale degli aggiornamenti ed approfondimenti sia cartografici che normativi sopra richiamati e l'illustrazione delle motivazioni a supporto degli stessi sono esplicitate nell'Allegato A del presente atto;

Dato atto che con il Piano in oggetto l'Amministrazione Provinciale vuole inoltre proporre, come previsto dall'art. 22, comma 1, della L.R. n. 20/00, le modifiche agli artt. 10, 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) di seguito evidenziate:

A) nell'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del P.T.P.R.:

- nel secondo comma le parole "le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono e decimo" sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo bis, ottavo, nono, nono bis, decimo e decimo bis";
- viene inserito il comma 2bis il cui testo viene di seguito riportato:
 "2bis. Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione:
 - a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;
 - b) boschi impianti od oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
 - d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2;
 - e) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000, all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.";
- nel terzo comma dopo il termine "tutela" e prima dell'aggettivo "naturalistica" vengono inserite le seguenti parole "paesaggistica in relazione al valore identitario che rappresentano, oltre che di tutela"; nel medesimo comma, prima dell'aggettivo "produttiva", si sostituisce la congiunzione "oltreché" con la congiunzione "e";
- il quarto comma viene sostituito da quello di seguito riportato:
 "4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché le formazioni boschive e forestali di cui al comma 2bis. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
- nel settimo comma viene eliminato il seguente inciso: "entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano";
- nell'ottavo comma le parole "Nei terreni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Nei terreni di cui al comma 1"; alla lettera b. del medesimo comma le parole "dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal Piano strutturale comunale";
- il nono comma viene sostituito dal seguente:

- “9. L'eventuale intervento di trasformazione di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, è subordinato alla esplicita previsione all'interno degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.”;
- viene inserito il seguente comma 9bis.:

“9bis. In assenza di un'esplicita previsione degli interventi di cui al comma 9, da parte della pianificazione sovracomunale, tali opere potranno essere realizzate qualora siano state previste dai Comuni nella loro strumentazione urbanistica o, in assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. In entrambi i casi dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalla Provincia all'interno del P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”
 - il decimo comma viene sostituito da quello di seguito riportato:

“10. Le opere di cui ai commi 8, 9 e 9bis devono:

 - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio (minimizzazione);
 - essere localizzate in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi;
 - non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative.”;
 - viene inserito il comma 10bis di seguito riportato:

“10bis Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 9 e 9bis, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno essere realizzate all'interno delle aree a tal fine individuate dalle Province con i propri P.T.C.P., con i quali saranno fissati anche i criteri di carattere dimensionale che dovranno essere rispettati nella previsione di tali opere. In ogni caso, le opere di compensazione paesaggistica dovranno essere prioritariamente finalizzate alla realizzazione delle aree di collegamento ecologico, nonché alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PRSR.”;
- B) nell'art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ” del P.T.P.R.:

- nel quinto comma, alla lettera e., dopo le parole “sistemi tecnologici per” vengono inserite le seguenti: “la produzione di energia idroelettrica”;
 - nel sesto comma dopo le parole “sistemi tecnologici per” vengono inserite le seguenti: “la produzione di energia idroelettrica e”;
- C) anche se non viene introdotta alcuna modifica al vigente testo dell’art. 18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” del P.T.P.R., viene di fatto ampliato l’oggetto delle attività ed opere ammesse all’interno di tali ambiti in virtù del richiamo effettuato dal comma 2, lett. a., di tale articolo alle infrastrutture ed attrezzature indicate al quinto comma del precedente articolo 17, comma che il Piano in oggetto propone di modificare conformemente a quanto illustrato al precedente punto B);

Evidenziato che:

- il vigente testo degli articoli 10, 17 e 18 del P.T.C.P. approvato dalla Regione nel 2001 viene adeguato conseguentemente alle proposte di modifica al P.T.P.R. sopra descritte;
- in particolare nell’art. 10 “Sistema forestale e boschivo” del P.T.C.P.:
 - nel quarto comma dopo il termine “tutela” e prima dell’aggettivo “naturalistica” vengono inserite le seguenti parole “paesaggistica in relazione al valore identitario che rappresentano, oltre che di tutela”; nel medesimo comma, prima dell’aggettivo “produttiva”, si sostituisce la congiunzione “oltreché” con la congiunzione “e”; in tale comma, inoltre, le parole “le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo e ottavo” sono sostituite dalle seguenti: “le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto bis, sesto, settimo, settimo bis, ottavo e ottavo bis”;
 - viene inserito il seguente comma 5bis:

“5bis. Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione:

 - a) boschi assoggettati apiano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell’art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;
 - b) boschi impianti od oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
 - d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2;
 - e) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000, all’interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE. ”;
 - nel sesto comma le parole “Nei terreni di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “Nei terreni di cui al comma 2”; alla lettera b. del medesimo comma le parole “dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano strutturale comunale”;
 - il settimo comma viene sostituito dal seguente:

“7. L’eventuale intervento di trasformazione di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive di cui al secondo comma del presente articolo, è subordinato alla esplicita previsione all’interno degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.”;
 - viene inserito il seguente comma 7bis:

“7bis. In assenza di un’esplicita previsione degli interventi di cui al comma 7, da parte della pianificazione sovracomunale, tali opere potranno essere realizzate qualora siano state

previste dai Comuni nella loro strumentazione urbanistica o, in assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. In entrambi i casi dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalla Provincia all'interno del P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”;

- l'ottavo comma viene sostituito dal seguente:

“8. Le opere di cui ai commi 6, 7 e 7bis devono:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio (minimizzazione);
- essere localizzate in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi;
- non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative.”;

- viene inserito il comma 8bis di seguito riportato:

“8bis Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 7bis, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55.”;

- nell'art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ” del P.T.C.P.:
 - nel settimo comma, alla lettera e., dopo le parole “sistemi tecnologici per la produzione” vengono inserite le seguenti: “di energia idroelettrica”;
 - nell'ottavo comma dopo le parole “sistemi tecnologici per la produzione” vengono inserite le seguenti: “di energia idroelettrica e”;
- per l'art. 18 del P.T.C.P. valgono le medesime considerazioni svolte relativamente all'art. 18 del P.T.P.R.: anche se non viene introdotta alcuna modifica al vigente testo di tale articolo del Piano Provinciale, viene di fatto ampliato l'oggetto delle attività ed opere ammesse all'interno degli ambiti da questo tutelati (Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua) in virtù del richiamo effettuato dal comma 5, lett. a., di tale articolo alle infrastrutture ed attrezzature indicate al settimo comma del precedente articolo 17, comma che il Piano in oggetto propone di modificare conformemente a quanto sopra illustrato;

Dato atto che:

- le motivazioni alla base della scelta di variare il P.T.P.R. nei punti sopra indicati sono illustrate nella “Relazione illustrativa della proposta di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R.”, che costituisce l’Allegato B del presente atto, al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti;
- nell’Allegato C del presente atto è contenuto il raffronto fra il testo vigente degli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. e quello dei medesimi articoli così come modificato sulla base delle proposte di variante sopra illustrate; viene inoltre inserito, per maggiore completezza, il raffronto fra il testo vigente degli artt. 10, 17 e 18 del P.T.C.P. e quello dei medesimi articoli adeguato conseguentemente alle proposte di modifica al P.T.P.R. sopra descritte;

Rilevato che gli elaborati predisposti per l’adozione del P.T.C.P. sono conformi a quanto concordato con l’accordo di pianificazione stipulato con la Regione in data 14 giugno 2005;

Tutto ciò premesso,

Richiamati gli articoli 22, comma 4, 25, comma 5, e 27 della L.R. 24 marzo 2000, n.20;

Richiamato l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:

- la materia è stata sottoposta all’esame della Giunta Provinciale nella seduta del 28 giugno 2005;
- la materia è stata portata a conoscenza e sottoposta all’esame della 1^a Commissione Consiliare nelle seguenti sedute:
 - I seduta: 9 febbraio 2005;
 - II seduta: 2 marzo 2005
 - III seduta: 16 marzo 2005;
 - IV seduta: 4 luglio 2005

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi dell’art. 43, primo comma, della L.R. n. 20/00 e s.m.i., secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 27 e 22 della medesima legge regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena;
- 2) di dare atto che tale Piano assume, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della suddetta legge regionale, il valore e gli effetti di PSC per i Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico S. Benedetto, Tredozio e Modigliana;
- 3) di dare atto che il Piano in oggetto è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
 - a) Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - a1) Volume A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale ;
 - a2) Allegato A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale;
 - a3) Volume B - Il sistema naturale ed ambientale;
 - a4) Allegato B - Il sistema naturale ed ambientale;

- a5) Carta del dissesto della Regione Emilia – Romagna (su supporto informatico);
- a6) Schede IFFI (su supporto informatico);
- a7) Volume C Parte I - Il sistema territoriale;
- a8) Volume C Parte II - Il sistema territoriale;
- a9) Allegato C.1.1 “Il sistema insediativo e la gerarchia dei centri urbani”;
- a10) Allegato C.1.2 “I poli funzionali (schede descrittive)”;
- a11) Allegato C.1.3 “Ambiti specializzati per attività produttive”;
- a12) Allegato C.4 “Il sistema del territorio rurale”;
- a13) Allegato C.1.4 “Il sistema della pianificazione comunale”;
- a14) Allegato C.2.1.a “Il sistema degli impianti e delle reti tecnologiche”;
- a15) Allegato C.2.2 “Gli spazi e le attrezzature pubbliche”;
- a16) Allegato C.2.2 “Gli spazi e le attrezzature pubbliche (schede comunali)”;
- a17) Allegato C.3.a – C.3.b “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità”;
- a18) Allegato C.3.c “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità – Percorsi ottimali”;
- a19) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.1.1 “Carta dello stato ecologico dei corsi d’acqua (Anni 2000 e 2001) e dei fattori di pressione potenziali” in scala 1:50.000;
- a20) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.2.1 “Carta dei fattori di pressione delle acque sotterranee” in scala 1:50.000;
- a21) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.2.1 “Urbanizzato e permeabilità dei suoli” in scala 1:50.000;
- a22) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.1.2 “Accessibilità dei boschi” in scala 1:50.000;
- a23) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.2.1 “Rete ecologica stato attuale” in scala 1:50.000;
- a24) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.3.1 “Sistema della pianura”;
- a25) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.4.1 “Sistema del verde” in scala 1:50.000;
- a26) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.1 “Macrosettore 1 Produzione pubblica elettricità, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento” in scala 1:50.000;
- a27) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.2 “Macrosettore 2 Impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali” in scala 1:50.000;
- a28) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.3 “Macrosettore 3 Impianti di combustione industriali e processi con combustione” in scala 1:50.000;
- a29) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.4 “Macrosettore 4 Processi diversi della combustione” in scala 1:50.000;
- a30) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.5 “Macrosettore 5 Estrazione e combustione di combustibili fossili” in scala 1:50.000;
- a31) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.6 “Macrosettore 6 Uso dei solventi” in scala 1:50.000;
- a32) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.7 “Macrosettore 7 Trasporto su strada” in scala 1:50.000;
- a33) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.8 “Macrosettore 8 Altre modalità di trasporto” in scala 1:50.000;
- a34) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.9 “Macrosettore 9 Trattamento e smaltimento rifiuti” in scala 1:50.000;
- a35) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.10 “Macrosettore 10 Agricoltura” in scala 1:50.000;
- a36) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.4.11 “Macrosettore 11 Natura” in scala 1:50.000;

- a37) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.1 “Ruolo dei centri urbani” in scala 1:50.000;
 - a38) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.3 “Ambiti specializzati per attività produttive” in scala 1:50.000;
 - a39) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2 “Sistema acquedottistico - Stato della rete” in scala 1:50.000;
 - a40) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.A “Sistema acquedottistico - Potenziale di riserva della rete” in scala 1:50.000;
 - a41) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.B “Sistema acquedottistico - Dotazione rete minuta” in scala 1:50.000;
 - a42) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.3 “Sistema fognario e depurativo - Stato della rete” in scala 1:50.000;
 - a43) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4 “Sistema gas energetico - Rete di distribuzione” in scala 1:50.000;
 - a44) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4.A “ Sistema gas energetico – Potenziale di riserva della rete” in scala 1:50.000;
 - a45) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.A “Elettrodotti - Carta dei vincoli Edilizio-Urbanistici” in scala 1:50.000;
 - a46) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.B “Elettrodotti - Carta delle aree di tutela paesaggistico ambientale” in scala 1:50.000;
 - a47) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.C “Elettrodotti - Carta delle limitazioni fisico.morfologiche” in scala 1:50.000;
 - a48) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.1 “Sistema della mobilità – Capacità di portata delle strade” in scala 1:50.000;
 - a49) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.2 “Sistema della mobilità – Gli incidenti stradali” in scala 1:50.000;
 - a50) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.3 “Sistema della mobilità – Congestione della rete viaria attuale” in scala 1:50.000;
 - a51) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.2.1 “Trasporti pubblici e percorsi ciclopedonali” in scala 1:50.000;
 - a52) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.1 “Limitazioni all’uso agricolo” in scala 1:50.000;
 - a53) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.2 “Sintesi dell’uso del suolo” in scala 1:50.000;
 - a54) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.3 “Elementi di valore naturale e ambientale” in scala 1:50.000;
 - a55) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.4 “Sistema irriguo” in scala 1:50.000;
 - a56) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.5 “Attività zootecnica ed aree di fragilità” in scala 1:50.000;
 - a57) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.6 “Interventi-agroambientali ed aree preferenziali” in scala 1:50.000;
 - a58) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.7 “Sistemi rurali provinciali” in scala 1:50.000;
- b) Progetto, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
- b1) Relazione;
 - b2) numero 2 tavole relative alle “Unità di Paesaggio” contrassegnate dal numero 1, in scala 1:50.000;
 - b3) numero 21 tavole relative alla “Zonizzazione paesistica” contrassegnate dal numero 2, in scala 1:25.000;

- b4) numero 21 tavole relative alla “Carta forestale e dell’uso dei suoli”, contrassegnate dal numero 3, in scala 1:25.000;
- b5) numero 21 tavole relative alla “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” contrassegnate dal numero 4, in scala 1:25.000;
- b6) numero 21 tavole relative allo “Schema di assetto territoriale” contrassegnate dal numero 5, in scala 1:25.000;
- b7) numero 21 tavole relative alle “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” contrassegnate dalla sigla 5A, in scala 1:25.000;
- b8) numero 21 tavole relative alla “Carta dei vincoli infrastrutturali ed impiantistici” contrassegnate dalla sigla 5B, in scala 1:25.000;
- c) Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - c1) Relazione di incidenza;
 - c2) una Tavola unica relativa allo “Stralcio delle previsioni del P.T.C.P. sui pSIC e sulle ZPS contenente 11 inquadramenti a scala variabile (1:25.000 o 1:50.000);
- d) Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.), composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - d1) Relazione;
 - d2) Allegato A “Indirizzi metodologici per la Val.S.A.T dei Piani Strutturali Comunali”;
 - d3) Allegato B “Tempi di percorrenza al 2025”;
 - d4) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1A “Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa”;
 - d5) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1B “ Scenario stato di progetto anno 2025 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa derivante dall’attuazione delle scelte di piano”;
 - d6) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione delle emissioni in atmosfera da CO2”;
 - d7) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2B “ Scenario stato di progetto anno 2025 - Valutazione delle emissioni in atmosfera da CO2”;
 - d8) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 3A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento acustico”;
 - d9) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 4A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico”;
 - d10) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario”;
 - d11) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5B “ Scenario stato di progetto anno 2010 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario”;
 - d12) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5C “Scenario stato di progetto anno 2015 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario”;
 - d13) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5D “ Scenario stato di progetto anno 2020 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario”;
 - d14) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5E “ Scenario stato di progetto anno 2025 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario”;
- e) Allegati al Piano di seguito indicati:
 - e1) Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale;

- e2) Elementi di sismicità dell'area di Forlì – Cesena ai fini del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - e3) Elementi di microzonazione sismica dell'area di Predappio Bassa;
 - e4) Piano energetico ambientale della Provincia di Forlì – Cesena (su supporto informatico);
 - e5) Allegato B “Schede di rilevamento dei movimenti franosi” (su supporto informatico);
 - e6) Allegato I “Proposta di valorizzazione naturalistica dell'area di Rio Cozzi” (su supporto informatico);
 - e7) Allegato 2A “Repertorio degli insediamenti urbani storici e delle strutture insediative storiche non urbane - Viabilità storica” (su supporto informatico);
 - e8) Allegato 2B “Repertorio della viabilità panoramica” (su supporto informatico);
 - e9) numero 2 tavole relative alla “Carta dei fattori di pericolosità geoambientale” contrassegnate dalla lettera A, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e10) numero 2 tavole relative alla “Carta idrogeologica” contrassegnate dalla lettera B, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e11) numero 2 tavole relative alla “Consistenza della struttura insediativa desunta dai catasti storici” contrassegnate dalla lettera H, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e12) numero 2 tavole relative alla “Tipologia delle strutture e tipizzazione delle unità insediative” contrassegnate dalla lettera I, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e13) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla 5Ai “Indirizzi per la redazione del Piano Provinciale di gestione rifiuti”; in scala 1:50.000;
- f) le Norme con relative appendici, che ne costituiscono parte integrante;
 - g) la documentazione che assume valore ed effetti di PSC per i Comuni indicati al precedente punto n. 2), che è costituita dagli elaborati elencati nell'Allegato D del presente provvedimento;
- 4) di proporre con il Piano in oggetto, come previsto dall'art. 22, comma 1, della L.R. n. 20/00, le modifiche agli artt. 10, 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) indicate in parte narrativa alle lettere A), B) e C);
 - 5) di dare atto che gli Allegati A, B, C e D citati in narrativa e alla lett. g) del precedente punto n. 3) del deliberato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 6) di trasmettere copia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla Regione Emilia – Romagna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, commi 4 e 7, della L.R. n. 20/00;
 - 7) di provvedere, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.R. n. 20/00 e del combinato disposto degli artt. 22, comma 4 lett. b), e 25, comma 5, della medesima legge regionale, alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Piano in oggetto sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna che su un quotidiano a diffusione regionale;
 - 8) di provvedere pertanto alla fase di deposito e pubblicazione del Piano, per 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURER, presso gli Enti e con le modalità indicati nel comma 5 dell'art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
 - 9) di provvedere, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett. b), dell'art. 22 e dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della L.R. n. 20/00, al deposito della presente delibera, in quanto contenente gli elaborati tecnici (Allegato B e C) in cui vengono illustrate ed evidenziate le proposte di

modifica al P.T.P.R., presso il Consiglio Regionale e le sedi di tutte le Province, i Comuni e le Comunità Montane della Regione Emilia – Romagna;

- 10) di provvedere al deposito degli elaborati di Piano che assumono valore ed effetti di P.S.C. per i 14 Comuni indicati al precedente punto n. 2) del deliberato unicamente presso la sede del Consiglio Provinciale ed i singoli Comuni interessati;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

””””

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione.

Intervengono nel seguente ordine i sottotrascritti Consiglieri i cui interventi sono riportati nel presente atto come da registrazione effettuata in seduta:

ASS. MORETTI – GAGLIARDI – LUCCHI – BRIGIDI – ASS. MORETTI – POETA – ASS. MORETTI – BRIGIDI – STACCHINI – PRESIDENTE BULBI – BRANDOLINI – STRADA – DE LEONARDIS – POETA – GAGLIARDI – PEDULLI – BENAGLI – DELLAMOTTA – MANTEGAZZA – ASS. MORETTI – BRUNELLI – LUCCHI – DE LEONARDIS – BARTOLINI – ZOFFOLI – POETA – BARAVELLI.

“”””

OMISSIS

””””

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, la **PRESIDENTE** pone in votazione il sopratrascritto partito di deliberazione che viene approvato con n.16 voti favorevoli, n.7 voti contrari (Dellamotta, Gagliardi, De Leonardi, Benagli, Dall'Amore, Bartolini e Bardeschi) e n.1 Consigliere astenuto (Mantegazza) su Consiglieri presenti n.24 (essendo entrato Bartolini e usciti Urbini, Presidente Bulbi e Biserna) e votanti n.23.

Successivamente la **PRESIDENTE** sottopone alla votazione del Consiglio l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene approvata con n.16 voti favorevoli, n.7 voti contrari (Dellamotta, Gagliardi, De Leonardi, Benagli, Dall'Amore, Bartolini e Bardeschi) e n.1 Consigliere astenuto (Mantegazza) su Consiglieri presenti n.24 (essendo entrato Bartolini e usciti Urbini, Presidente Bulbi e Biserna) e votanti n.23.

ALLEGATO A

**Relazione illustrativa degli aggiornamenti ed approfondimenti cartografici
e normativi apportati alla componente paesistica del P.T.C.P. approvata
nel 2001**

L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE PAESISTICA DEL P.T.C.P. APPROVATA DALLA REGIONE NEL 2001

Avendo già affrontato ed approfondito, con il piano approvato dalla Regione con Delibera di Giunta n. 1595 del 31 luglio 2001, i contenuti del P.T.P.R., l'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, nella fase di rielaborazione del proprio P.T.C.P. alla luce dei contenuti della nuova Legge urbanistica regionale, si è limitata, sotto tale profilo, ad effettuare una rilettura complessiva del sistema delle tutele sia dal punto di vista cartografico che da quello normativo.

Nel presente Allegato vengono descritte e motivate sinteticamente le modifiche ed integrazioni, sia cartografiche che normative, apportate con il Piano in oggetto alla suddetta componente paesistica vigente dal 2001. Prima di proseguire con l'illustrazione suddetta, si ritiene opportuno ribadire quanto già chiarito in delibera (di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale), ossia che, avendo il Piano provinciale, approvato nel 2001, già compiuto gli approfondimenti paesistici richiesti all'art. 7 del P.T.P.R., procedendo ad una rilettura globale delle zonizzazioni definite dal Piano Regionale, gli aggiornamenti ed adeguamenti cartografici operati in questa fase non si configurano quali proposte di nuove varianti grafiche allo strumento regionale, bensì esclusivamente come modifiche alle tavole del vigente Piano Provinciale.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti cartografici

L'aggiornamento ed adeguamento cartografico operato dal Piano in oggetto ha riguardato le Tavole contrassegnate dal numero 1, 2, 3 e 4 e, più precisamente, i sistemi, le zone e gli elementi di seguito indicati:

- Unità di paesaggio (art. 6 ed Appendice A);
- Sistema forestale e boschivo (art. 10);
- Colonie marine (art. 16);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18);
- Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 19);
- Zone ed elementi di interesse storico - archeologico (art. 21A);
- Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica (art. 24B);
- Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26);
- Abitati da consolidare o da trasferire (art. 29).

Le Unità di paesaggio

In questa fase l'individuazione e la perimetrazione delle unità di paesaggio, effettuate nelle Tav. contrassegnate dal numero 1 ed approvate nel 2001, non sono state oggetto di alcuna modifica, così come gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche ad esse applicabili di cui all'Appendice A delle Norme di piano.

Si ritiene però opportuno evidenziare che nella sopra richiamata Tav. 1 "Unità di paesaggio" si è proceduto, al fine di una corretta rappresentazione dello stato attuale del sistema insediativo provinciale, all'aggiornamento al 31 dicembre 2004 della zonizzazione dei PRG in essa rappresentata.

Il Sistema forestale e boschivo

Per quanto riguarda il sistema tutelato dall'art. 10 e rappresentato nelle Tav. contrassegnate dal numero 3 "Carta forestale e dell'uso dei suoli" del P.T.C.P. approvate nel 2001, è necessario evidenziare in via

preliminare che il progressivo abbandono dei territori collinari e montani, legato alla dismissione delle pratiche colturali agricole, nonché il continuo “consumo” di territorio determinato dai processi insediativi, causano una costante mutazione dello scenario forestale e boschivo. Anche per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, sia nell’ambito dell’attività istruttoria relativa agli strumenti di pianificazione comunale sia nell’esame e valutazione di opere sottoposte a procedure di valutazione d’impatto ambientale, è emersa l’esigenza di operare verifiche puntuali sul “campo”, al fine di accertare l’effettiva corrispondenza fra i dati rappresentati nelle Tavole 3 sopra richiamate e la situazione reale, verifiche che, in alcuni casi, hanno consentito di riscontrare l’esistenza di discrepanze fra il dato rappresentato e quello reale.

La recente divulgazione di ortofoto satellitari ha inoltre fornito un ulteriore strumento di verifica tra lo stato di fatto e la sua riproduzione cartografica ed ha confermato la necessità di procedere ad un adeguamento della Carta forestale vigente, a partire da quelle zone, la cui rappresentazione, a causa della genesi della Carta, era particolarmente datata, in quanto risalente all’inizio degli anni ’90. Ci si riferisce in particolare ai territori collinari-montani ubicati ad ovest della Provincia di Forlì-Cesena, coincidenti con i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, appartenenti alla Comunità Montana dell’Acquacheta. Si tratta di un territorio di circa 31.340 ha di superficie, di cui circa 19.677 ha sono coperti da vegetazione forestale o boschiva. Si è quindi proceduto, in accordo con la Comunità Montana Acquacheta, ad approntare un lavoro di verifica ed aggiornamento degli areali appartenenti al sistema forestale e boschivo afferenti il territorio della Comunità stessa.

Per l’aggiornamento della suddetta Carta si è fatto riferimento alle “Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della carta delle attività estrattive alla scala 1:10.000” – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile – Servizio Parchi e Risorse forestali – Aprile 2002.

Tale aggiornamento ha riguardato soprattutto l’individuazione, la perimetrazione e il ridisegno delle aree forestali in modo più preciso ed accurato, il completamento e la verifica dei contenuti informativi del database associato, il corretto uso della codifica Corine Land Cover per la classificazione delle aree, la correttezza geometrica, la precisione dell’inquadramento geografico della base informativa e la sua congruità con la Carta Tecnica Regionale.

Si è quindi giunti a realizzare, anche sulla base delle verifiche sul territorio eseguite dal Corpo forestale dello Stato, una nuova copertura cartografica della Tavola 3, che è andata a sostituire quella approvata nel 2001 nella parte di interesse del territorio della Comunità montana Acquacheta.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare la suddetta cartografia, nella parte di interesse del territorio del Comune di Bagno di Romagna, recependo il risultato dell’approfondimento delle analisi relative ai sistemi forestale, boschivo e delle aree agricole svolto, in adempimento di quanto richiesto dall’art. 10, comma 3, del P.T.P.R. e dell’art. 10, comma 5, del P.T.C.P., da tale Amministrazione, con il proprio PSC, che è stato adottato con Del. C.C. n. 36 del 28 aprile 2004 ed il cui iter di approvazione non si è ancora concluso.

Ulteriori modifiche della Tav. 3 sono state eseguite dall’Ufficio S.I.T. provinciale ed hanno riguardato correzioni e/o adeguamenti puntuali sulla base di segnalazioni - osservazioni che documentavano l’esistenza di incongruenze cartografiche.

Si segnala infine che si è ravvisata altresì la necessità di modificare la legenda della Tav. 3 del P.T.C.P. approvata nel 2001, in quanto in essa erano state accorpate sotto la voce “Sistema forestale e boschivo” anche alcune categorie aggiuntive rispetto a quelle definite dall’art. 10 del P.T.P.R. (nello specifico erano state inserite in legenda anche le Coltive agrarie permanenti: arboricoltura e pioppeti specializzati, i Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione e le Formazioni

boschive igrofile). Tale inserimento in legenda ha determinato in questi anni numerosi dubbi interpretativi in merito al campo di applicazione dell'art. 10. Atteso che al suddetto accorpamento in legenda non corrispondeva alcuna volontà di ampliare l'ambito di tutela del sistema forestale e boschivo, come testimonia il fatto che l'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena non ha mai manifestato una volontà in tal senso, né all'atto dell'adozione della componente paesistica del P.T.C.P., né nel successivo iter di approvazione del Piano, in questa fase si è ritenuto opportuno procedere ad una modifica della legenda, per renderla maggiormente chiara e univocamente interpretabile.

Si è quindi provveduto ad accorpare le sei categorie definite dall'art. 10 del P.T.P.R. sotto la voce "*Classificazione delle formazioni secondo l'art.10 del P.T.P.R.*", mentre le rimanenti tre (ossia le Colture agrarie permanenti, i Cespuglieti e le Formazioni boschive igrofile) sono state inserite sotto la dicitura: "*Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art.10 del P.T.P.R.*".

Le Colonie marine e le Zone urbanizzate in ambito costiero

Per quanto riguarda il tema delle Colonie marine (art. 16), il presente Piano si è limitato ad apportare le seguenti modifiche alla Tav. 2 "Zonizzazione paesistica" del P.T.C.P.:

- è stata ridefinita la zonizzazione "colonie marine", ex art. 16 delle Norme del P.T.C.P., in coincidenza con l'area di pertinenza storicamente documentata dell' Ex Colonia Veronese;
- è stata individuata come "zone urbanizzate in ambito costiero", ex art. 14 delle Norme del P.T.C.P., la restante area, in coerenza con il tessuto circostante, avente le medesime caratteristiche.

Tali modifiche costituiscono il necessario recepimento cartografico di quanto stabilito nell'Accordo di Programma tra il Comune di Cesenatico, la Provincia di Forlì - Cesena e la Regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione della Colonia Veronese, che ha comportato variante cartografica al P.T.C.P. ed al PRG vigente del Comune di Cesenatico (l'approvazione del suddetto accordo è avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 3 marzo 2005, pubblicato sul B.U.R.E.R. del 30/03/05).

E' stato inoltre corretto un mero errore cartografico, consistente nell'aver inglobato lo specchio d'acqua del porto di Cesenatico nelle "Zone urbanizzate in ambito costiero" di cui all'art. 14 delle Norme del P.T.C.P.

Art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" ed art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"

Con il Piano in oggetto si è proceduto ad apportare alcune modifiche / integrazioni alla Tavola 2 "Zonizzazione paesistica" del P.T.C.P. approvata nel 2001, al fine di adeguarne i contenuti alla pianificazione di bacino vigente in ambito provinciale, che individua gli elementi di rischio sia idraulico che idrogeologico.

In particolare si è provveduto a ridefinire il limite degli alvei fluviali di cui all'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" rappresentati nella suddetta Tavola, corrispondenti alla fascia di deflusso della piena dei fiumi, in quanto la determinazione assunta dalle Autorità di Bacino di tale elemento fisiografico risulta rispondente all'effettivo stato di fatto, essendo derivante dall'aggiornamento delle basi topografiche disponibili e delle modifiche morfologiche occorse, diversamente da quella riportata zonizzazione del Piano provinciale approvata nel 2001, che fa propria la datata delimitazione dell'alveo precisata dal P.T.P.R..

Tale ripermimetrazione del limite degli invasi fluviali ha determinato il conseguente adattamento della fascia, contermina all'alveo, di stretta pertinenza del corpo idrico ed estesa al limite di massima piena, come precisata dall'articolo 17 comma 2 lett. a) "Fasce di espansione inondabili" delle Norme del Piano provinciale. Tale fascia è attualmente definita sulla base di un criterio prettamente morfologico e circoscrive

l'alveo di piena ordinaria e di massima piena e le aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione per la loro quota assai prossima a quella d'alveo, nonché le aree sviluppate su terrazzi del primo e del secondo ordine laddove gli stessi possono ritenersi direttamente interessati dal regime idraulico del corso d'acqua. Si ritiene necessario evidenziare a questo proposito che potrebbe inoltre essere valutata l'opportunità di modificare le suddette "Fasce di espansione inondabile" coerentemente con le determinazioni analitiche, basate su studi idrologici ed idraulici di dettaglio, condotte dalle Autorità di bacino, che hanno permesso di identificare le zone del territorio caratterizzate da diversa pericolosità idraulica in relazione ad eventi di piena con diverso tempo di ritorno (Tr). Si deve tuttavia rilevare, a tale riguardo, che, poiché nella Provincia di Forlì - Cesena sono presenti tre diverse Autorità idrauliche (l'Autorità Regionale di Bacino dei Fiumi Romagnoli, l'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia - Conca ed infine l'Autorità di Bacino di rilievo nazionale del Tevere), ognuna delle quali ha utilizzato un proprio criterio metodologico, il conseguente adeguamento di tale tematismo nella Tavola 2 "Zonizzazione paesistica" del P.T.C.P., risulterà possibile solo nel momento in cui verrà fissato un univoco valore di riferimento del tempo di ritorno degli eventi di piena, al quale corrisponde la definizione di spazi della regione fluviale caratterizzati da simili condizioni idrologiche ed una equivalenza dei processi di dinamica fluviale.

Un'ulteriore modifica che è stata apportata alla Tavola 2 concerne la fascia d) "Zone ad elevata difficoltà scolante" di cui all'art. 17 del P.T.C.P.

Si deve infatti rilevare che, negli approfondimenti paesistici del P.T.C.P., approvati dalla Regione a luglio del 2001, in base ad esigenze di tipo idraulico, era stata inserita tra le zone di cui al suddetto art. 17 anche la perimetrazione di una particolare fascia d) compresa dai tratti terminali del Fiume Rubicone e dei Torrenti Rigossa e Pisciatello a ridosso della fascia costiera immediatamente prima della immisione in mare. Tale fascia, molto ampia, assumeva in sé contemporaneamente caratteristiche particolari che ne hanno reso necessaria una classificazione a sé stante, in ragione del fatto che risulta soggetta a frequenti fenomeni di esondazione e ristagno delle acque, ricade in un'area dove il fenomeno della subsidenza risulta essere marcato e si trova immediatamente a ridosso della fascia costiera urbanizzata, il che rende il deflusso in mare, elemento di primaria rilevanza, difficilmente modificabile.

Successivamente all'approvazione nel 2001 della componente paesistica del P.T.C.P., è stato approvato, con Delibera di G.R. n. 350 del 17/03/2003, il Piano Stralcio di bacino per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che, sulla base degli interventi di messa in sicurezza idraulica realizzati e delle analisi e verifiche di modellistica idraulica effettuate, ha individuato le aree ad elevata probabilità di esondazione, recepite nella Tavola 5 "Schema di assetto territoriale" del Piano in oggetto, alle quali si applica la normativa del Piano di Bacino suddetto. Conseguentemente a tale individuazione, la perimetrazione della fascia d) effettuata originariamente dal P.T.C.P. - che si configurava come un'area all'interno della quale eventuali previsioni urbanistiche erano subordinate ad una complessiva valutazione del rischio idraulico relativo ai bacini connessi del Pisciatello, Rigossa e Rubicone, valutazione complessivamente svolta dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ente competente in materia ed orientato all'individuazione specifica dei problemi e delle eventuali condizioni risolutive degli stessi - è da considerarsi superata, unitamente alla normativa ad essa associata.

Nell'aggiornamento delle tavole allegate al Piano contrassegnate dal numero 2, si è quindi provveduto ad eliminare la perimetrazione della suddetta fascia d), così come in normativa è stato cassato ogni riferimento ad essa (in particolare nell'art. 17 sono stati eliminati al comma 2 la definizione delle "Zone ad elevata

difficoltà scolante”, il comma 21 e i richiami a detta zonizzazione contenuti nei commi 4, 9 e 14 di tale articolo).

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Con il Piano in oggetto si è provveduto altresì alla correzione, sempre nella Tav. 2, di alcuni errori grafici e di imprecisioni nella perimetrazione delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale tutelate dall'art. 19 del P.T.C.P., fondamentalmente dovuti alla scala di acquisizione delle informazioni.

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Ulteriori modifiche cartografiche apportate alla Tav. 2 del P.T.C.P. approvata nel 2001 concernono alcune Zone ed elementi di interesse storico-archeologico tutelate ai sensi dell'art. 21A.

La prima di queste modifiche riguarda un sito in Comune di Longiano, località San Giovanni in Compito, già identificato dal P.T.C.P. in parte come art. 21A categoria a. “complessi archeologici” ed in parte come categoria b2. “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”. A seguito di recenti indagini eseguite su tale sito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, che hanno rivelato la presenza di strutture murarie di epoca imperiale romana e di una necropoli sempre di età romana, su segnalazione della stessa Soprintendenza (con nota acquisita al prot. prov. n. 78661 del 14.10.2004), si è reputato necessario confermare la tutela dell'art. 21A categoria a. per una profondità di trenta metri in parallelo alla via Emilia e di comprendere la rimanente parte all'interno della categoria b2. “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, del sopra citato art. 21A.

La seconda modifica concerne invece un sito in Comune di Predappio, località Fiumana, già identificato dal P.T.C.P. come “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” (art. 21A categoria b1.). Anche in questo caso si è provveduto, sulla base delle risultanze di una serie di sondaggi archeologici eseguiti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, che hanno evidenziato l'assenza di emergenze archeologiche, a riperimetrare l'area indagata così come indicato dalla Soprintendenza stessa (con nota acquisita al prot. prov. n. 37596 del 16.05.2003).

Viabilità Panoramica

Attraverso l'utilizzo delle ortofoto satellitari, si è inoltre proceduto ad effettuare una verifica ed un controllo dei tracciati della Viabilità Panoramica indicati nella Tavola 2. In particolare si è provveduto ad un corretto riposizionamento spaziale e ad un ridisegno più accurato degli archi stradali, laddove questi presentavano scostamenti sensibili rispetto ai tratti esistenti dovuti a fattori di scala di acquisizione, a fonti obsolete e meno accurate precedentemente utilizzate, ed ad eventuali interventi eseguiti su tali tratti di viabilità negli ultimi anni, che ne avessero modificato la forma e l'andamento. Si precisa, però, che non sono state né aggiunte né eliminate strade panoramiche rispetto a quelle precedentemente individuate nella Tavola 2.

Aree tutelate ai sensi della L. n. 1497/39

Si deve infine segnalare, in merito alla Tavola 2 del P.T.C.P., che in essa è stata inserita anche la perimetrazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 1 della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali” (articolo oggi abrogato e sostituito dall'art. 136 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137). Tali aree, che precedentemente non erano state inserite in cartografia, sono ventitre e sono state individuate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. La superficie totale vincolata ammonta a

9.730,286 ettari. Le aree inserite ricadono nell'ambito territoriale di tredici Comuni (Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Meldola, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e Verghereto).

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

Ulteriori aggiornamenti cartografici della vigente componente paesistica del P.T.C.P. concernono le Tavole contrassegnate dal numero 4 "Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale", e sono stati effettuati al fine di integrarne i contenuti sulla base di quanto previsto dalla vigente pianificazione di bacino.

È opportuno a tale proposito ricordare che, per quanto concerne gli elementi di fragilità ambientale connessi alla componente suolo, il P.T.C.P. approvato nel 2001, ha provveduto ad individuare, nella suddetta Tavola 4, ed a disciplinare, attraverso gli artt. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e 27 "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" delle Norme, le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di elementi di dissesto in atto o potenziali, utilizzando, quale avanzato ed omogeneo strumento di conoscenza del territorio sotto questo punto di vista, l'Inventario del Dissesto (1996) elaborato dalla Regione Emilia-Romagna. Nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale le aree in dissesto sono pertanto distinte, sulla base del citato documento regionale, in aree interessate da frane attive ed in aree interessate da frane quiescenti.

Diversamente da quanto previsto dalla vigente componente paesistica del P.T.C.P., nel quale gli elementi di dissesto individuano una fragilità ambientale dalla quale le trasformazioni territoriali sono condizionate, nell'ottica di una tutela ed integrità fisica del territorio, la finalità posta alla base del lavoro condotto dalle Autorità di Bacino, come sancita dal D.L. 11 giugno 1998 n.180 e dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, è quella di procedere all'individuazione e perimetrazione delle situazioni a rischio, attraverso una preliminare valutazione della pericolosità e degli elementi esposti a rischio. Partendo da questo assunto le valutazioni condotte dalle Autorità di Bacino hanno consentito di precisare le situazioni a rischio di frana, graduate secondo classi d'intensità dello stesso, ed una volta distinta sulle aree a rischio maggiore l'effettiva zona dissestata, definita come l'area a più elevata pericolosità, dall'area di possibile evoluzione del dissesto, sono state dettate le prescrizioni agli usi ed alle trasformazioni alle quali tali zone risultano sottoposte.

In questa fase si è quindi ritenuto necessario provvedere, ferma restando la perimetrazione degli elementi di dissesto discendente dall'inventario del dissesto regionale, ad integrare la Tavola 4 "Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale" del P.T.C.P. con gli elementi di rischio precisati dalla pianificazione di bacino.

Abitati da consolidare o da trasferire

Al fine di rendere completa la rappresentazione degli elementi fisici del territorio da cui derivano rischi per il sistema insediativo contenuta nelle Tav. contrassegnate dal numero 4 del P.T.C.P., è stato integrato il contenuto di tali tavole, inserendo in esse sia la perimetrazione degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908, come individuati e disciplinati, attraverso specifiche zonizzazioni, da provvedimenti regionali, che le perimetrazioni individuate nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98,

Ulteriori modifiche cartografiche

La prima applicazione nel territorio provinciale della pianificazione di bacino, in attuazione alla Legge 183/89, ha introdotto un'organica disciplina per la regolamentazione degli usi del suolo improntata alla sicurezza idraulica e alla riduzione del rischio.

Nel territorio provinciale, per gli ambiti di competenza delle Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli e del Marecchia-Conca (per quest'ultimo l'areale di competenza è ridotto ad una limitata porzione del bacino idrografico del Torrente Uso), il tema del rischio idraulico è affrontato identificando le parti del territorio esterne agli alvei nelle quali esondano le piene con tempi ritorno diversi ai quali sono associati livelli crescenti di pericolosità. Le analisi sviluppate dai Piani Stralcio di Bacino, partendo dalla stima delle portate e dei volumi di piena, hanno consentito di verificare la rete idrografica e di definire l'estensione delle aree potenzialmente esondabili per mezzo di modelli idraulici.

I Piani individuano pertanto le opere necessarie a mettere in sicurezza le aree che richiedono protezione; in attesa di realizzare i predetti interventi di messa in sicurezza le aree sulle quali sono accertati livelli di pericolosità elevata e molto elevata sono sottoposte a specifiche disposizioni prescrittive, limitanti gli usi e le trasformazioni dei suoli e che vengono identificate, rispettivamente per i due citati piani, per tempi di ritorno pari a 30 e 200 anni. Analoghe analisi sono state sviluppate dall'Autorità di bacino del Tevere, ma in termini di rischio e non di pericolosità idraulica, riconoscendo all'interno della provincia in corrispondenza del tratto iniziale del corso del Tevere un'unica area di rischio.

In questa fase si è deciso di procedere ad acquisire e rappresentare tali elementi di pericolosità e di rischio nella Tav. 5 "Schema di assetto territoriale" del Piano Provinciale, recependo in normativa le relative disposizioni fissate dai Piani di Bacino. Si è conseguentemente ritenuto opportuno eliminare dalla Tavola 4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale", approvata nel 2001, i tematismi di seguito elencati, i quali erano stati originariamente inseriti a titolo di contributo analitico-conoscitivo prodromico alle più approfondite analisi di competenza delle Autorità di Bacino:

- zone soggette a ristagno;
- aree a rischio idrogeologico interessate da eventi alluvionali, distinte tra aree allagate ed aree inondate;
- zone soggette ad eventi alluvionali, ulteriormente distinte tra frequenti e saltuari.

Gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni apportate al vigente corpus normativo del Piano

In questa fase si è provveduto, oltre ad eseguire gli specifici approfondimenti ed adeguamenti cartografici sopra descritti, ad apportare alcune modifiche al testo delle Norme approvato dalla Regione nel 2001, al fine sia di eliminare alcuni refusi ed errori materiali, sia di aggiornare alcuni riferimenti normativi, sia di introdurre specificazioni chiaramente limitate, nella loro efficacia, al P.T.C.P. della Provincia di Forlì – Cesena, diversamente dalle modifiche normative al P.T.P.R. che con il Piano in oggetto l'Amministrazione Provinciale intende proporre e che, pertanto, si configurano come varianti alla pianificazione sovraordinata, le quali verranno illustrate nel successivo Allegato B.

Si ritiene opportuno, all'interno della presente Relazione, esplicitare quelle integrazioni e modifiche al vigente testo delle Norme del P.T.C.P. che riguardano, nello specifico, i contenuti paesistici del Piano. Non si reputa invece necessario procedere ad una puntuale elencazione delle singole modifiche apportate concernenti principalmente la correzione di refusi, l'aggiornamento di riferimenti normativi e il richiamo, all'interno degli articoli che disciplinano i sistemi, le zone e gli elementi oggetto di tutela paesistica, ad altri articoli del Piano inseriti in questa fase, attesa la mancata rilevanza di correzioni ed integrazioni di siffatta natura. Analogamente non si ritiene necessario descrivere puntualmente le integrazioni inserite nelle Disposizioni generali di cui alla Parte prima delle Norme del P.T.C.P., che sono state modificate solo al fine di illustrare i contenuti complessivamente trattati dal Piano in oggetto, i relativi elaborati tecnici predisposti ad integrazione della componente paesistica approvata nel 2001, nonché i rapporti fra il Piano e gli strumenti di pianificazione provinciale settoriale e i piani comunali.

Ciò premesso, si precisa che gli articoli oggetto di modifiche attinenti i contenuti paesistici del Piano sono quelli di seguito elencati:

- Sistema forestale e boschivo (art. 10);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17);
- Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 19);
- Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi, con riferimento ai calanchi (20A);
- Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 21B);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28);
- Abitati da consolidare o da trasferire (art. 29);
- Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette (art. 30);
- Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive (art. 35).

Sistema forestale e boschivo

Tenuto conto dell'intrinseco carattere evolutivo del sistema forestale e boschivo, si è ritenuto necessario prevedere un meccanismo che consenta di seguire tali fenomeni evolutivi, adeguando la cartografia di riferimento. È stata quindi esplicitata nel comma 5 dell'art. 10 la possibilità di procedere a successivi aggiornamenti e modifiche della Tav. 3, senza dover attivare una procedura di variante al P.T.C.P., ogniqualvolta nell'ambito del procedimento di formazione di uno strumento urbanistico generale comunale o di una sua variante venga verificata l'esigenza di aggiornare, in tutto o in parte, le informazioni contenute nella Carta forestale e dell'uso dei suoli. Si chiarisce, infatti, in norma che tale aggiornamento costituisce un mero adeguamento tecnico della Tavola 3, che dovrà essere recepito dalla Provincia nel termine di tre mesi dall'approvazione dello strumento di pianificazione comunale. Con tale specificazione il testo dell'art. 10 della Provincia di Forlì - Cesena si allinea, da questo punto di vista, a quanto già previsto dall'art. 10, comma 4, del P.T.P.R..

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Conseguentemente all'aggiornamento delle tavole allegate al Piano contrassegnate dal numero 2, in cui si è provveduto ad eliminare la perimetrazione della fascia d) "Zone ad elevata difficoltà scolante", per le motivazioni compiutamente illustrate nel precedente paragrafo del presente Allegato, concernente gli adeguamenti cartografici della componente paesistica del P.T.C.P., in normativa è stato cassato ogni riferimento a tale fascia. In particolare nell'art. 17 sono stati eliminati la definizione delle "Zone ad elevata difficoltà scolante" riportata nel comma 2, l'intero comma 21 ed i richiami a detta zonizzazione contenuti nei commi 4, 9 e 14 di tale articolo.

Si è inoltre proceduto all'aggiornamento dell'indicazione, contenuta nel comma 3, delle aree non soggette alle disposizioni del presente articolo; l'elenco delle esclusioni di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), infatti, faceva riferimento a dati temporali oggi non più significativi.

Si è altresì proceduto all'aggiornamento dell'elenco degli interventi comunque consentiti indicati al comma 9, eliminando il punto c) in quanto facente riferimento a previsioni temporalmente non più significative. Sono stati conseguentemente aggiornati dal punto di vista dell'elencazione i successivi interventi ammessi e i richiami ad essi effettuati complessivamente all'interno dell'articolo (v. comma 10).

Poiché con il Piano in oggetto le aste fluviali sono state individuate come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle reti ecologiche, si è ritenuto necessario inserire nel comma 20 la precisazione che, limitatamente all'ambito di pianura, i Comuni hanno la facoltà di prevedere eventuali ampliamenti degli insediamenti esistenti all'interno delle zone di tutela del paesaggio fluviale (fasce c) esclusivamente di modesta entità, e a condizione che le nuove previsioni siano specificamente orientate all'attuazione della rete ecologica provinciale di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme di Piano.

Si è inoltre eliminato il comma 22, riguardante l'obbligo di adeguare ed integrare, ad avvenuta approvazione dei Piani di Bacino, il P.T.C.P. ai contenuti e agli indirizzi degli stessi, con particolare riferimento all'individuazione delle fasce fluviali e della relativa normativa d'uso, in quanto tale adeguamento, come descritto nella Relazione di Progetto e nel precedente paragrafo del presente Allegato A, è stato effettuato con il Piano in oggetto.

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

All'interno del testo dell'art. 19 del P.T.C.P. si è proceduto all'aggiornamento dell'indicazione, contenuta nel comma 2, delle aree non soggette alle disposizioni del presente articolo; l'elenco delle esclusioni di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), infatti, faceva riferimento a dati temporali oggi non più significativi.

Si è altresì proceduto all'aggiornamento dell'elenco degli interventi comunque consentiti indicati al comma 9, eliminando il punto b) in quanto facente riferimento a previsioni temporalmente non più significative. Sono stati conseguentemente aggiornati dal punto di vista dell'elencazione i successivi interventi ammessi e i richiami ad essi effettuati complessivamente all'interno dell'articolo (v. comma 10).

Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi, con riferimento ai calanchi

Nel testo dell'art. 20A si è proceduto ad eliminare il comma 10, in quanto facente riferimento a previsioni temporalmente non più significative. È stata conseguentemente aggiornata la numerazione dei commi successivi.

Atteso che in questa fase si è provveduto ad integrare i contenuti del P.T.C.P. con quanto previsto dalla pianificazione di bacino, si è ritenuto necessario inserire un nuovo comma 11, riguardante la disciplina delle "Aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto" (calanchi) individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, per il territorio di propria competenza, con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 1703 del 6/09/2004. In tale comma si chiarisce che le disposizioni di tutela fissate dal presente articolo per l'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a), comprendono, poiché più restrittive, anche le tutele per la difesa dal dissesto idrogeologico disposte dal suddetto Piano Stralcio.

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

All'interno del testo dell'art. 21B del P.T.C.P. si è proceduto all'aggiornamento dell'indicazione, contenuta nel comma 3, delle aree non soggette alle disposizioni di tale articolo; l'elenco delle esclusioni di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), infatti, faceva riferimento a dati temporali oggi non più significativi.

Si è altresì proceduto all'aggiornamento dell'elenco degli interventi comunque consentiti indicati al comma 7, eliminando il punto b) in quanto facente riferimento a previsioni temporalmente non più significative.

Sono stati conseguentemente aggiornati dal punto di vista dell'elencazione i successivi interventi ammessi e i richiami ad essi effettuati complessivamente all'interno dell'articolo (v. comma 8).

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Ferme restando le finalità di tutela perseguite dal Piano per gli ambiti del territorio provinciale caratterizzati dalla presenza di aree di ricarica degli acquiferi e/o di ricchezza delle falde idriche, in questa fase sono state apportate alcune modifiche al dispositivo normativo dell'art. 28, che si sostanziano preminentemente come adeguamenti e precisazioni di dettaglio riferibili al mutato quadro legislativo - normativo.

A tale tipologia sono riconducibili le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 28, nel quale è stato inserito anche il riferimento al D.lgs. n. 152/99, in quanto, per talune parti inerenti la salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il D.P.R. n. 236/88 già citato nel testo non ha più efficacia, essendo le disposizioni tecniche in esso contenute parzialmente confluite nel suddetto decreto del 1999.

Nel quarto comma viene inserita la prescrizione inerente il divieto di localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla Direttiva CEE n. 96/82 (come recepita nel D.Lgs. 17/08/1999 n. 334), che, nel vigente testo dell'articolo 28, è contenuta invece alla lettera a) del comma 6. La contrazione dell'areale di applicazione di tale disposizione risulta conforme alle disposizioni dettate dal P.T.P.R. in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. In fase di predisposizione del PTCP vigente, infatti, era stato predisposto, in collaborazione con il Servizio Geologico Regionale, uno studio avente ad oggetto la definizione alla scala di dettaglio provinciale delle aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei, il quale, oltre a meglio specificare le zone di ricarica diretta degli acquiferi sotterranei, coincidente con le Zone A di cui al comma 2 dell'art. 28 del PTCP, ed in parte includente per caratteristiche l'area precisata dall'art. 28 del PTPR, ha portato a definire un più ampio areale (Zona B), pressoché sovrapponibile al restante territorio di pianura della provincia, caratterizzato da una marcata presenza di falde idriche. Le falde freatiche superficiali, che qualificano le aree di cui alla Zona B del comma 2 dell'art. 28 del Piano provinciale, risultano arealmente discontinue, presentano un carattere effimero e sono di fatto separate per mezzo di potenti acquitardi dalle sottostanti unità idrostratigrafiche e dai complessi acquiferi che costituiscono nell'insieme le risorse idriche sotterranee di rilievo regionale, come peraltro evidenziate nello studio RIS (Risorse Idriche Sotterranee ENI-RER 1998) e conformemente alle analisi di dettaglio condotte ai fini della predisposizione del Piano di Tutela delle Acque regionale. Su tali presupposti, attraverso l'aggiustamento del dispositivo normativo in questione, è stata ricondotta una disposizione a tutela dei corpi idrici, come enunciata dal PTPR, entro un areale nel quale le oggettive condizioni morfologiche, le geometrie dei sistemi deposizionali, l'assetto stratigrafico e la conseguente vulnerabilità intrinseca degli acquiferi giustificano un'effettiva e reale esigenza di salvaguardia, interpretando correttamente la volontà di tutela espressa dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Inoltre, nel primo punto del comma 4 dell'articolo 28, è stato sostituito il riferimento ai rifiuti "tossico-nocivi" con quelli "pericolosi". Questa correzione è resa necessaria dalle modifiche apportate dalla vigente normativa nazionale in materia rifiuti ed al nuovo principio sancito da questa in merito alla classificazione dei rifiuti: attualmente la tipologia di rifiuti tossico-nocivi trova un'equipollenza normativa con la tipologia ascrivibile ai rifiuti pericolosi.

In coerenza con la disciplina inerente lo smaltimento dei liquami di origine zootecnica, come regolamentata dalla L.R. 50/95 e dal Piano Stralcio per il Comparto Zootecnico, è stata rimossa al primo punto del comma

5 l'incongruenza derivante dall'assimilazione della pratica di distribuzione agronomica del letame allo spandimento dei liquami di origine zootecnica, eliminando pertanto il riferimento alla citata legge regionale 50/95.

Sempre per la finalità di conformarsi al nuovo e mutato quadro normativo (D.Lgs. 152/99) nel secondo periodo del punto a) del comma 6 del testo vigente dell'art. 28 è stato sostituito il riferimento di legge che dispone il divieto degli scarichi diretti o indiretti nel sottosuolo.

La lettera a) del comma 6 del nuovo articolato normativo dettaglia e specifica altresì le tipologie di scarico ammissibili nelle zone A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo derivanti da case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati e non allacciabili alla pubblica fognatura, coerentemente con quanto riportato nella Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003.

Alla lettera a) del comma 6 del testo vigente è stato eliminato il riferimento al limite qualitativo, imposto sulle zone tutelate dall'articolo, per gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti, risultando incongruo il riferimento alla tabella A3 del D.P.R. 515/82, ora divenuto Tabella 1/A dell'allegato 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e che stabilisce i livelli qualitativi delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, in quanto i limiti di riferimento per gli scarichi risultano ora organicamente regolati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

Alla lettera d) del comma 6 è stato sostituito il riferimento al D.P.R. n. 915/82, abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con il vigente riferimento normativo costituito dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che riformula la classificazione delle discariche di rifiuti; il riferimento alle discariche di seconda categoria di tipo a) di cui al D.P.R. 915/82, riportato nel testo dell'articolo del vigente Piano, trova equivalenza alla tipologia di discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a) del citato D.Lgs. 36/2003, riportato nella riformulazione dell'articolato normativo.

Abitati da consolidare o da trasferire

Le modifiche apportate all'art. 29 "Abitati da consolidare o da trasferire" consistono in una complessiva riorganizzazione del testo, che porta a coerenza l'articolato normativo con la disciplina di tutela definita dalla Pianificazione di Bacino.

In particolare è stato riformulato il testo del comma 6, che aveva originariamente valore di salvaguardia nell'attesa dell'approvazione della Pianificazione di bacino per le aree a rischio molto elevato inserite nei Piani Straordinari di cui alla L. n. 267/98; nel nuovo testo del comma 6 sono stati precisati i riferimenti per la pianificazione comunale, in materia di regolamentazione urbanistico – edilizia e di utilizzazione dei suoli - all'interno delle perimetrazioni e zonizzazioni approvate con provvedimenti regionali, nonché le perimetrazioni sopravvenute per effetto dei Piani Straordinari in attuazione alla Legge 267/98 -, contenuti nella vigente normativa dei Piani stralcio di bacino che interessano il territorio provinciale.

Si deve inoltre dare atto che, in seguito all'approvazione, avvenuta del 2003, del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli, i cui elementi a rischio da frana sono andati a ricomprendere e recepire le perimetrazioni, e le relative limitazioni all'uso del suolo e del territorio, precisate sia nelle perimetrazioni individuate nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98, che comprendono anche le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del P.T.P.R. sugli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908, sia nelle ulteriori perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare di cui alla Legge 445/1908, si è ritenuto necessario aggiornare le Appendici B e B – Bis originariamente inserite

nella normativa del P.T.C.P., in cui erano rispettivamente elencati i sopra citati abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della Legge 445/1908 e le perimetrazioni individuate nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98. Le suddette Appendici sono quindi state sostituite da una nuova Appendice B delle Norme in cui vengono riportati sia l'elenco degli abitati dichiarati da consolidare o soggetti a trasferimento presenti nel territorio provinciale, sia gli estremi dei decreti e delle delibere regionali di approvazione della perimetrazione e della specifica disciplina di tutela. La medesima appendice riporta, inoltre, gli abitati, in parte coincidenti con quelli precedentemente richiamati, inseriti nei Piani Straordinari redatti ai sensi della Legge 267/98.

Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette

Poiché, successivamente all'entrata in vigore della componente paesistica del Piano, la normativa di riferimento e le previsioni degli strumenti di pianificazione in materia di parchi, riserve naturali ed aree protette sono state modificate ed integrate, si è proceduto al dovuto aggiornamento dell'articolo 30.

A tal fine, è stato aggiornato l'elenco, contenuto al comma 1, delle aree sottoposte alle tutele dell'art. 30, le disposizioni relative alla facoltà di individuazione di nuove aree da sottoporre alle tutele del presente articolo e sono stati aggiornati i commi relativi alle disposizioni di salvaguardia.

L'articolo, infine, è stato integrato con l'indicazione delle finalità perseguite dal PTCP con particolare riferimento alle disposizioni relative alla rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 e alla rete ecologica di livello provinciale di cui ai successivi artt. 54 e 55 delle Norme di Piano.

Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

Nel vigente testo dell'art. 35 del P.T.C.P. è stato eliminato il quarto comma, poiché in esso venivano fatte salve le previsioni di strumenti di pianificazione settoriale infraregionali non più vigenti.

È stato peraltro inserito un nuovo quarto comma, al fine di coordinare le disposizioni in materia di attività estrattive con quanto disposto per gli Ambiti di riconnessione delle reti ecologiche ai successivi artt. 54 e 55 del P.T.C.P., attesa la rilevanza, anche progettuale, assegnata dal Piano in oggetto a tali ambiti.

ALLEGATO B

**Relazione illustrativa della proposta di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del
P.T.P.R.**

LE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Scopo del presente elaborato è innanzitutto quello di descrivere in linea generale le modifiche normative al P.T.P.R. che il Piano in oggetto propone, rinviando al testo della delibera per l'esplicitazione delle stesse, con il puntuale richiamo ai singoli commi e parole modificati, eliminati o inseriti *ex novo*, e procedendo in seguito ad illustrare le motivazioni alla base delle scelte operate in tal senso dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Art. 10 “Sistema forestale e boschivo”

L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha ritenuto necessario predisporre una proposta di modifica del testo dell'art. 10 del proprio P.T.C.P. già approvato dalla Regione nel 2001, che si configura altresì come una proposta di variante normativa al P.T.P.R., al fine di consentire la realizzazione, sui terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale ulteriori rispetto a quelli indicati nel vigente testo del Piano paesistico regionale.

La proposta di modifica normativa intanto tiene fermo che i progetti concernenti gli interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale sopra indicati, devono in ogni caso essere corredati dall'esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere, sia dell'insussistenza di alternative alle stesse. Ciò rafforza e conferma, le esplicite necessità valutative proprie dei procedimenti connessi alla formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica: la valutazione di sostenibilità dei piani ma anche quelle già espressamente richieste dalla valutazione di impatto di progetti, opere ed interventi. Quest'ultima sottolineatura ha particolare rilievo ove si consideri che la quasi totale generalità dei citati interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale è comunque regolata dalle vigenti procedure di valutazione di impatto, per le quali, la conformità urbanistica non è che una precondizione positiva.

Tale possibilità infatti non viene comunque ammessa *tout court*, ma è subordinata innanzitutto ad un'esplicita previsione in tal senso da parte della pianificazione sovracomunale. In caso di assenza di tale previsione, da parte degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, si prevede la possibilità di realizzare tali interventi qualora essi siano contemplati dai Comuni nei loro strumenti urbanistici, ovvero a seguito di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti. In questi ultimi due casi dovrà comunque essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere, fissati dalla Provincia all'interno del proprio P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

La proposta di modifica in oggetto, prevede inoltre di subordinarne la realizzazione alla previsione ed alla realizzazione di adeguate misure compensative, unitamente all'esecuzione di opere di mitigazione sia visive che ambientali. Tale approccio innova radicalmente la normativa paesistica fin qui consolidata - che si limita a considerare i casi in cui è possibile e legittimo il sacrificio di rilevanti beni paesistico-ambientali a fronte di interessi pubblici qualificati - stabilendo il principio e la prassi per cui tale sacrificio deve comunque garantirne la ricostituzione in ambiti espressamente individuati ed altrettanto qualificati sotto il profilo dell'interesse pubblico. Non deve essere trascurato, al riguardo, il disposto per cui la ricostituzione del bene sacrificato non è meramente e genericamente quantitativa ed indifferente alla sua localizzazione, quanto piuttosto esplicitamente orientata e finalizzata alla ricostituzione ed alla riconnessione delle reti ecologiche. Quest'ultima, infatti si costituisce come obiettivo specifico e fondante della nuova pianificazione territoriale

e della nuova pianificazione strutturale comunale. In tal senso la ricostituzione-compensazione del bene sacrificato assume il contenuto strategico di contribuire alla riqualificazione paesaggistico-ambientale della scala territoriale più ampia, di contesti, in primo luogo periurbani o interurbani, poveri e/o careenti sotto questo profilo.

L'esigenza di introdurre tali modifiche è sorta nell'ambito delle procedure autorizzative relative ad alcune tipologie di opere, quali, in particolare, gli invasi e le installazioni radio-televisive, che, ai sensi della vigente normativa paesistica, non possono essere realizzate nell'ambito del sistema forestale e boschivo. Si tratta quindi di due contesti nettamente differenziati fra loro: i primi riguardano regioni agricole periferiali di fondovalle, i secondi riguardano - pochi perché connessi ad agglomerati urbani collinari e montani - siti puntuali dislocati sui crinali o in prossimità di essi.

Si ritiene che costituiscano motivazione adeguata a giustificare tali modifiche la considerazione da un lato dell'importanza di opere quali gli invasi irrigui che sono espressamente previsti ed addirittura promossi dalle normative comunitarie, statali e regionali relative all'attività agricola, e che di norma vanno ad interessare formazioni boschive di scarso pregio e/o rade formazioni arbustive insediate su limitati versanti acclivi, e dall'altro la constatazione, per quanto concerne le installazioni radio-televisive, che i siti di crinale configurano come siti obbligati ed ottimali per la localizzazione delle emittenti, in relazione sia al profilo del rischio sanitario sia a quello dell'efficacia della trasmissione, sui quali, talvolta, sono presenti formazioni forestali-boschive, come tali tutelate dall'art. 10 del paesistico.

Si è però ritenuto opportuno non limitare la proposta di modifica all'art. 10 del P.T.P.R. a tali due specifiche tipologie di opere, sulla base della valutazione generale che può sorgere, in alcuni casi, la necessità di realizzare all'interno del sistema forestale e boschivo, ovviamente alle condizioni e nei limiti sopra specificati, interventi infrastrutturali ulteriori e diversi, non espressamente contemplati dal vigente testo del Piano Paesistico.

Preme sottolineare ulteriormente che, pur ampliando la gamma di opere potenzialmente realizzabili all'interno del sistema tutelato dall'art. 10, si è cercato di individuare tutte le condizioni atte sia ad evitare una generalizzata ed indiscriminata possibilità di intervenire sui terreni forestali e boschivi, sia a garantire che la compromissione delle formazioni tutelate sia la minore possibile, sia dal punto di vista dimensionale che da quello qualitativo.

A tal fine, se sotto il primo profilo si è prevista, come già precedentemente precisato, la necessità di una previsione delle opere da parte della pianificazione comunale o, in caso di sua assenza, di una previsione comunale o di un esito positivo di procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali che comunque devono essere stabiliti dalle Province nei loro PTCP, sotto il secondo aspetto si è prescritto che i progetti delle opere in oggetto devono essere localizzati in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi. Si è inoltre prescritto che tali interventi non devono interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali, devono rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali, ed essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio. Si propone, inoltre, sempre al medesimo fine, di inserire un apposito comma nell'art. 10 del P.T.P.R. (comma 2bis) in cui vengono elencate le formazioni boschive e forestali che, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione.

È infine necessario evidenziare che l'elemento assolutamente innovativo introdotto in norma, finalizzato a garantire un bilanciamento degli impatti negativi prodotti, è costituito dal prevedere espressamente che le

opere in esame possano essere eseguite solo a fronte della realizzazione di adeguate misure compensative dei valori compromessi, in aree a tal fine individuate dalle Province con i rispettivi PTCP, con i quali saranno fissati i criteri di carattere dimensionale da rispettare. A tale proposito il presente Piano stabilisce, con esclusivo riferimento al territorio della Provincia di Forlì-Cesena, che le suddette opere di compensazione paesaggistica dovranno consistere nella ricostituzione quali-quantitativa delle formazioni boschive eliminate, all'interno delle aree di collegamento ecologico, di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, qualificate come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche alla scala provinciale ed a tal fine espressamente individuate nelle tavole di progetto contrassegnate dal numero 5.

Art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” ed art. 18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua”

Con il Piano in oggetto s'intende inoltre proporre una variante agli artt. 17 e 18 del P.T.P.R., al fine di consentire la realizzazione d'impianti di derivazione idraulica per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei sistemi da essi tutelati.

In realtà, nel testo delle NTA del P.T.C.P. approvato dalla Regione nel 2001, si consentiva già di realizzare “*sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati*” sia nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) dell'art. 17 (Zone ricomprese entro il limite morfologico e Zone di tutela del paesaggio fluviale), sia negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua tutelati dall'art. 18. La Regione, però, non ha riconosciuto esplicitamente tale previsione come variante al P.T.P.R., facendo sorgere alcuni dubbi in merito alla possibilità di realizzare le opere suddette nei sistemi sopra richiamati. Al fine di risolvere tale situazione, si ritiene necessario in questa sede esplicitare la volontà di prevedere la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito sia delle zone tutelate dall'art. 17 (ossia nelle fasce e zone indicate nel comma 2 lett. b. e c. di tale articolo) sia degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18, nel presupposto che, ovviamente, negli alvei ex art. 18 potranno essere eseguite esclusivamente opere di sbarramento e di presa.

La modifica sopra descritta appare opportuna innanzitutto per la rilevanza che tali opere assumono, come testimoniano le vigenti normative comunitarie, statali e regionali relative alla produzione di fonti energetiche rinnovabili, ed in secondo luogo perché tali interventi, proprio per la loro tipologia, necessariamente devono essere ubicati in contesti quali quelli tutelati ai sensi degli artt. 17 e 18. A garanzia del fatto che la realizzazione dei suddetti impianti non determini problemi dal punto di vista ambientale, si ritiene necessario rilevare che essi potranno essere autorizzati esclusivamente nei casi in cui sia garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato, ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, e se si atterrano alle specifiche indicazioni contenute nei relativi Piani di Bacino. La valutazione, inoltre, della compatibilità ambientale e paesaggistica dei singoli impianti idroelettrici sarà effettuata all'interno delle procedure di screening o di VIA già previste per tali opere dalla vigente normativa regionale.

Si ritiene infine opportuno precisare che, come già specificato nel testo della delibera, di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale, il sopra descritto ampliamento della gamma di opere che si possono realizzare all'interno degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua ambiti tutelati è conseguente al richiamo effettuato dal comma 2, lett. a., dell'art. 18 del PTPR alle infrastrutture ed attrezzature indicate al quinto comma dell'articolo 17, che il Piano in oggetto propone di modificare conformemente a quanto illustrato al punto B) della delibera stessa, anche se dal punto di vista meramente formale non viene introdotta alcuna modifica al testo del suddetto articolo 18.

ALLEGATO C

Stralcio norme modificate

N.B.:

Le proposte di modifica al vigente testo del P.T.P.R. sono evidenziate utilizzando il carattere *grassetto corsivo*

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono e decimo.

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e *le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo bis, ottavo, nono, nono bis, decimo e decimo bis.*

2bis Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione:

- a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;*
- b) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;*
- c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;*
- d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2;*
- e) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000, all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario*

prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.

3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti.
 4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, le Province, in collaborazione con le Comunità montane, sentiti i Comuni interessati, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati od in filari meritevoli di tutela nonché a classificare i boschi aventi le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g. dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione ovvero mediante appositi atti deliberativi, valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Ove le Province non provvedano nel termine previsto, alle predette perimetrazioni provvedono i Comuni in sede di formazione del piano regolatore generale o di variante in adeguamento al presente Piano. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Successivamente le perimetrazioni sono tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità montane; le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.
 5. In relazione al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela **paesaggistica in relazione al valore identitario che rappresentano, oltre che di tutela** naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa **e oltreché** produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti.
 4. **Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché le formazioni boschive e forestali di cui al comma 2bis. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.**
 5. In relazione al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.

752, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. Entro lo stesso termine di cui al quarto comma, in sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del programma e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.
7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa

752, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. Entro lo stesso termine di cui al quarto comma, in sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del programma e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.
7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. Nei terreni di cui *al comma 1* si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa

idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
9. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione

idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal ***Piano Strutturale comunale***;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
9. ***L'eventuale intervento di trasformazione di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è subordinato alla esplicita previsione all'interno degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.***

degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9bis. In assenza di un'esplicita previsione degli interventi di cui al comma 9, da parte della pianificazione sovracomunale, tali opere potranno essere realizzate qualora siano state previste dai Comuni nella loro strumentazione urbanistica o, in assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. In entrambi i casi dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Le opere di cui al nono comma, nonché quelle di cui alla lettera a. dell'ottavo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Le opere di cui ai commi 8, 9 e 9bis devono:

- *rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali;*
- *essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio (minimizzazione);*
- *essere localizzate in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi;*
- *non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.*

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al

comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative.

10bis Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 9 e 9bis, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno essere realizzate all'interno delle aree a tal fine individuate dalle Province con i propri P.T.C.P., con i quali saranno fissati anche i criteri di carattere dimensionale che dovranno essere rispettati nella previsione di tali opere. In ogni caso, le opere di compensazione paesaggistica dovranno essere prioritariamente finalizzate alla realizzazione delle aree di collegamento ecologico, nonché alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PRSR

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione,

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione,

naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna 1989-96 e dal comma 6 del presente articolo.

naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna 1989-96 e dal comma 6 del presente articolo.

Art. 17 -Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
 - a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
 - b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate

Art. 17 -Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
 - a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
 - b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate

dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per **la produzione di energia idroelettrica** e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per **la produzione di energia idroelettrica** e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della

parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti

popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti

- aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di
- aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di

ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
 - a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla

ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
 - a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla

battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche Autorità competenti sono tenute ad

battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche Autorità competenti sono tenute ad

adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche Autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b. il mantenimento, la ristrutturazione e la

adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche Autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b. il mantenimento, la ristrutturazione e la

rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

- 3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

- 3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

TESTO P.T.C.P. VIGENTE**TESTO P.T.C.P. MODIFICATO****N.B.:**

Le parti del testo che si configurano come proposta di modifica al vigente testo del P.T.P.R. sono evidenziate utilizzando il carattere *grassetto corsivo*.

Le parti del testo oggetto di modifica la cui validità è limitata al P.T.C.P. della Provincia di Forlì – Cesena sono evidenziate utilizzando il carattere *corsivo*.

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono individuati nelle tavole in scala 1:25.000 di cui alla lettera m) del primo comma dell'art. 3 delle presenti norme, contrassegnate dal numero 3 limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - "Sistema forestale e boschivo"
 - "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".

Le tavole contengono inoltre le prime indicazioni relative ai boschi elencati alla lett. g) del 2° comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

3. L'individuazione delle aree del territorio provinciale di cui al precedente secondo comma, è resa disponibile mediante cartografia su supporto magnetico in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale - II edizione.
Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà, per le suddette aree, le corrispondenti tavole in scala 1:10.000 idonee ad individuare le perimetrazioni degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporterà procedura di variante al presente Piano.

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono individuati nelle tavole *in scala 1:25.000 di cui alla lettera m) del primo comma dell'art. 3 delle presenti norme*, contrassegnate dal numero 3 *del presente Piano* limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - "Sistema forestale e boschivo"
 - "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".

Le tavole contengono inoltre le prime indicazioni relative ai boschi elencati alla lett. g) del 2° comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

3. L'individuazione delle aree del territorio provinciale di cui al precedente secondo comma, è resa disponibile mediante cartografia su supporto magnetico in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale - II edizione.
Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà, per le suddette aree, le corrispondenti tavole in scala 1:10.000 idonee ad individuare le perimetrazioni degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporterà procedura di variante al presente Piano.

4. Il presente piano conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di fruizione climatica e turistico-ricreativa, oltrech  produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo e terzo comma, valgono le direttive di cui ai successivi commi quinto e nono e le prescrizioni di cui i successivi commi sesto, settimo e ottavo. Nel sistema forestale e boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni cartografiche del presente articolo, nei termini anche temporali fissati dalle presenti norme, nonch  ad integrare, la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela.
4. Il presente piano conferisce al sistema dei boschi finalit  prioritarie di tutela ***paesaggistica in relazione al valore identitario che rappresentano, oltre che di tutela*** naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di fruizione climatica e turistico-ricreativa e ~~oltrech ~~ produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo e terzo comma, valgono le direttive di cui ai successivi commi quinto e nono e ***le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto bis, sesto, settimo, settimo bis, ottavo e ottavo bis.*** Nel sistema forestale e boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed *ad aggiornare le* individuazioni cartografiche del presente articolo, nei termini anche temporali fissati dalle presenti norme, nonch  ad integrare la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela. *Il predetto aggiornamento cartografico costituisce un mero adeguamento tecnico delle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, che verr  recepito dalla Provincia nel termine di 3 mesi dall'approvazione dello strumento urbanistico comunale.*
- 5bis Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione:***
- a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;***
 - b) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;***
 - c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorch  percorsi o danneggiati dal fuoco;***
 - d) aree forestali ospitanti esemplari arborei***

- singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2;*
- e) *aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000, all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.*
6. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47,
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
6. Nei terreni di cui **al comma 2** si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal **Piano strutturale comunale**;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infra-regionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. *L'eventuale intervento di trasformazione di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive di cui al secondo comma del presente articolo, è subordinato alla esplicita previsione all'interno degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.*

7bis In assenza di un'esplicita previsione degli interventi di cui al comma 7, da parte della pianificazione sovracomunale, tali opere potranno essere realizzate qualora siano state previste dai Comuni nella loro strumentazione urbanistica o, in assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. In entrambi i casi dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalla Provincia all'interno del

8. Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

8. *Le opere di cui ai commi 6, 7 e 7bis devono:*
- *rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali;*
 - *essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio (minimizzazione);*
 - *essere localizzate in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi;*
 - *non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.*

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative.

8bis Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 7bis, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno consistere

nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55.

9. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole n. 3 del presente Piano ai sensi del presente articolo dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1997 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.

9. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole n. 3 del presente Piano ai sensi del presente articolo dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1997 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; esse valgono inoltre come attuazione

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; esse valgono inoltre come attuazione

e specificazione dei disposti del 1° comma dell'art. 34 delle norme del P.T.P.R.. Tali individuazioni comprendono:

- a. le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
- b. le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
- c. le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente;
- d. le "Zone ad elevata difficoltà scolante", ossia le fasce adiacenti e/o delimitate dagli ambiti territoriali ricompresi fra corsi d'acqua le cui arginature sono pensili sul piano di campagna, caratterizzate da ricorrenti difficoltà di scolo e/o da ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente;

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione,

e specificazione dei disposti del 1° comma dell'art. 34 delle norme del P.T.P.R.. Tali individuazioni comprendono:

- a. le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
- b. le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
- c. le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente;
- ~~d. le "Zone ad elevata difficoltà scolante", ossia le fasce adiacenti e/o delimitate dagli ambiti territoriali ricompresi fra corsi d'acqua le cui arginature sono pensili sul piano di campagna, caratterizzate da ricorrenti difficoltà di scolo e/o da ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente;~~

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. *Trovano in particolare applicazione le previsioni di tutela di cui al successivo art. 49.*

3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 *o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge*

possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti

~~Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;~~

- ~~b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano; le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;~~
- ~~e. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;~~
- ~~dc. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli~~

individuati dal presente Piano;

- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma le disposizioni di cui al presente articolo si articolano nel seguente modo:
- per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) si applicano le prescrizioni di cui ai successivi quinto, sesto e quindicesimo comma, le direttive di cui ai successivi tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui ai successivi sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera b) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quindicesimo comma, le direttive di cui al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo,

~~ulteriori ambiti individuati dal presente Piano approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;~~

- ~~e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;~~
- ~~f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano.~~

4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma le disposizioni di cui al presente articolo si articolano nel seguente modo:
- per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) si applicano le prescrizioni di cui ai successivi quinto, sesto e quindicesimo comma, le direttive di cui ai successivi tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui ai successivi sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera b) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quindicesimo comma, le direttive di cui al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo,

- diciassettesimo e diciottesimo comma;
- per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera d) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventunesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma.
5. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:
- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.R. 50/95;
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 35 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
- a. la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui ai successivi commi settimo, ottavo e tredicesimo, nonché quanto previsto alle lettere a., c., e., f. del successivo nono comma;
 - b. nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 mt. lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'art. 18, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore

- diciassettesimo e diciottesimo comma;
- ~~per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera d) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventunesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma.~~
5. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:
- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.R. 50/95;
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 35 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
- a. la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui ai successivi commi settimo, ottavo e tredicesimo, nonché quanto previsto alle lettere a., c., e., f. del successivo nono comma;
 - b. nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 mt. lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'art. 18, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore

- a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto non essendo consentita l'attività di allevamento di nuovo impianto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
- c. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

7. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - approdi e porti per la navigazione interna;
 - aeree attrezzabili per la balneazione;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al settimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi

- a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto non essendo consentita l'attività di allevamento di nuovo impianto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
- c. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

7. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione **di energia idroelettrica** e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - approdi e porti per la navigazione interna;
 - aeree attrezzabili per la balneazione;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al settimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi

tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. Nelle aree di cui al secondo comma lettere b) c) e d), fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 sono comunque consentiti:
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;
 - gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti, tali interventi dovranno trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 14;
 - il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di

tecnologici per la produzione *di energia idroelettrica* e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. Nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) e ~~d)~~, fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 sono comunque consentiti:
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;
 - gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti, tali interventi dovranno trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 14;
 - ~~il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;~~
 - ~~c.~~ l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di

aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,
- f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma lettere b, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela

aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- ~~e~~-d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,
- ~~f~~-e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere *d. ed e. ed ~~f.~~* nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera *c. ~~d.~~* del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma lettere b, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela

dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al secondo comma lettera b), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

13. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al secondo comma, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche:

- a. parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli,
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del settimo comma del presente articolo;
- e. infrastrutture ed attrezzature aventi le

dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al secondo comma lettere b) e c), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

13. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al secondo comma, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche:

- a. parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli,
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del settimo comma del presente articolo;
- e. infrastrutture ed attrezzature aventi le

caratteristiche di cui al precedente ottavo comma;

- f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.

14. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma, lettere b), c) e d) del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e. gli interventi, da effettuarsi

caratteristiche di cui al precedente ottavo comma;

- f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.

14. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma, lettere b) e c) ~~e d)~~ del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e. gli interventi, da effettuarsi

contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

- f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;
- g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

15. Dalla data di entrata in vigore del P.T.P.R. per gli ambiti da esso individuati e dal presente Piano, per gli ulteriori ambiti da questo individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

16. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

- f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;
- g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

15. Dalla data di entrata in vigore del P.T.P.R. per gli ambiti da esso individuati e dal presente Piano, per gli ulteriori ambiti da questo individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

16. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, ~~ed~~ alla manutenzione di invasi ed alvei *e comunque ammessi dal presente Piano* dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della

17. Negli ambiti compresi entro i perimetri delle Casse di Espansione dei corsi d'acqua principali, i Comuni competenti per territorio, d'intesa con l'Autorità idraulica e tramite Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica, potranno procedere alla definizione progettuale di interventi di sistemazione complessivi relativi a tutto l'ambito, attraverso la specificazione delle zone da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica, di qualificazione del paesaggio, di fruizione collettiva e comunque in coerenza con le finalità e le disposizioni del presente articolo.
18. Negli ambiti di cui al secondo comma gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:
- la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relitti, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
 - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
 - gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse

17. Negli ambiti compresi entro i perimetri delle Casse di Espansione dei corsi d'acqua principali, i Comuni competenti per territorio, d'intesa con l'Autorità idraulica e tramite Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica, potranno procedere alla definizione progettuale di interventi di sistemazione complessivi relativi a tutto l'ambito, attraverso la specificazione delle zone da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica, di qualificazione del paesaggio, di fruizione collettiva e comunque in coerenza con le finalità e le disposizioni del presente articolo.
18. Negli ambiti di cui al secondo comma gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:
- la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relitti, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
 - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
 - gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse

- naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
 - i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
 - l. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
19. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettera b), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:
- dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
 - della utilizzazione forestale, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.
20. Nelle zone di cui al secondo comma lettera c), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idrogeologico e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine i predetti strumenti della pianificazione comunale dovranno indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.

- naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
 - i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
 - l. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
19. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettera b), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:
- dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
 - della utilizzazione forestale, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.
20. *Limitatamente all'ambito di pianura* nelle zone di cui al secondo comma lettera c), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere *modesti* ampliamenti degli insediamenti esistenti ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idrogeologico e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, *siano specificatamente orientati all'attuazione della rete ecologica provinciale di cui ai successivi artt. 54 e 55*, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine i predetti strumenti della pianificazione comunale dovranno indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.

21. Nelle zone di cui al secondo comma lettera d), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere organici ampliamenti degli insediamenti esistenti ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idraulico valutata sull'intero bacino idrografico ad esse afferenti e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un loro coerente inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine i predetti strumenti della pianificazione comunale dovranno indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.

22. Ad avvenuta approvazione del Piano di Bacino, o relativi piani stralcio, contenenti in particolare l'individuazione delle fasce fluviali e la relativa normativa di uso e tutela, il PTCP sarà adeguato ed integrato nel rispetto degli indirizzi e dei contenuti degli stessi, nei tempi e nei modi previsti dalla L. 183/89 e s.m.i..

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati dal precedente art. 17;
 - b. i corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - c. gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;
 - d. gli invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette.

~~21. Nelle zone di cui al secondo comma lettera d), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere organici ampliamenti degli insediamenti esistenti ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idraulico valutata sull'intero bacino idrografico ad esse afferenti e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un loro coerente inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine i predetti strumenti della pianificazione comunale dovranno indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.~~

~~22. Ad avvenuta approvazione del Piano di Bacino, o relativi piani stralcio, contenenti in particolare l'individuazione delle fasce fluviali e la relativa normativa di uso e tutela, il PTCP sarà adeguato ed integrato nel rispetto degli indirizzi e dei contenuti degli stessi, nei tempi e nei modi previsti dalla L. 183/89 e s.m.i..~~

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati dal precedente art. 17;
 - b. i corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - c. gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;
 - d. gli invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.</p> <p>3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a. sono comunque vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.</p> <p>4. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.</p> <p>5. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <p>a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi settimo, ottavo, nono (lettere c., e., ed f.) e tredicesimo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il</p> | <p>2. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.</p> <p>3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a. sono comunque vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.</p> <p>4. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.</p> <p>5. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <p>a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi settimo, ottavo, nono (lettere c., e., ed f.) e tredicesimo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il</p> |
|--|--|

ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità agli articoli 36 e 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;
 - d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
6. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994.
7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la

ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità agli articoli 36 e 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;
 - d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
6. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, ~~ed~~ alla manutenzione di invasi ed alvei *e comunque ammessi dal presente Piano* dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994.
7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la

regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

ALLEGATO D

Elencazione documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Bertinoro

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

A. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1.1 e C.1.2 in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.19. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080006;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080006:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B.1 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B.3 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B.4 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa al "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:30.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D2-SR – volume 1;
- B.15. Norme

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080007;
- D.2. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080009;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080007:
 - D.3.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.3.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.3.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080009:
 - D.4.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.4.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.4.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.4.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Civitella di Romagna

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 3 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1, B.1.2 e B.1.3 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 3 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1, B.2.2 e B.2.3 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 3 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1, B.3.2 e B.3.3 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 3 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1, B.4.2 e B.4.3 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000.
- B.13 numero 1 elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2-SR;
- B.14 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16 Norme.

C. Valsat:

- C.1 Relazione metodologica;
- C.2 Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Dovadola

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4 numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B.1 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B.3 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B.4 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;
- B.14 numero 1 elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2-SR;
- B.15 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:30.000;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.17 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.18 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.19 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.20 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080007;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080007:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Galeata

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000.
- B.13 numero 1 tavola relativa alla ""Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Meldola

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.12 numero 1 elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2-SR;
- B.13 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.16 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080004;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080004:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Modigliana

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.14 numero 1 elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2-SR;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.19 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.20 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.21 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080007;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080007:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Portico San Benedetto

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080002;
- D.2. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080002:
 - D.3.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.3.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.3.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080003:
 - D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.4.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.4.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.4.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Predappio

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:40.000;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Allegato al Piano

- D.1. Elementi di microzonazione sismica dell'area di Predappio Bassa.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Premilcuore

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;
- B.14 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:45.000;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.17 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.18 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.19 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080001;
- D.2. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080001:
 - D.3.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.3.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.3.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080003:
 - D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

- D.4.2. numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- D.4.3. numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.4.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Rocca San Casciano

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla Ain scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:30.000;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Santa Sofia

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4 numero 4 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1, B.1.2, B.1.3, e B.1.4 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 4 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1, B.2.2, B.2.3 e B.2.4 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 4 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1, B.3.2, B.3.3 e B.3.4 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 4 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1, B.4.2, B.4.3 e B.4.4 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi d progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:80.000;
- B.14 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080001;
- D.2. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080003;
- D.3. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080011;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080001:
 - D.4.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.4.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.4.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.4.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.5. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080003:
 - D.5.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.5.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.5.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.5.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;

- D.6. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080011:
- D.6.1. numero 1 tavola relativa alla “Carta geomorfologica” contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.6.2. numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.6.3. numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.6.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Sarsina

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.1s, in scala 1:500;
- B.10 numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.3s, in scala 1:500;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.4s, in scala 1:500;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.5s, in scala 1:500;
- B.13 numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.6s, in scala 1:500;
- B.14 numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.1r, in scala 1:500;
- B.15 numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.3r, in scala 1:500;
- B.16 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.4r, in scala 1:500;
- B.17 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.5r, in scala 1:500;
- B.18 numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.6r, in scala 1:500;
- B.19 numero 1 tavola di progetto con prescrizioni arredo verde, in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - A1;
- B.20 numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta cantine in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P1;
- B.21 numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano terra in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P2;
- B.22 numero 1 tavola di progetto con planimetria nucleo, pianta piano primo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P3;
- B.23 numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano secondo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P4;
- B.24 numero 1 tavola di progetto con planimetria nucleo, pianta coperture in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P5;
- B.25 numero 1 tavola di progetto con Sezioni AA, BB, CC in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P6;
- B.26 numero 1 tavola di progetto con Sezioni DD, EE, FF, GG, HH, II, LL in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P7;
- B.27 numero 1 tavola di progetto con Sezioni ambientali in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - P8;
- B.28 numero 1 tavola di Inserimento ambientale, pianta cantine in scala 1:500 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c - R1;
- B.29 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:50.000;

- B.30 numero 27 tavole relative a "Insediamenti ed edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale" contrassegnate dalla sigla TR;
- B.31 Relazione relativa al centro storico di Castel d'Alfero contrassegnata dalla sigla CS1a;
- B.32 Piano di Recupero di Castel d'Alfero con: Inquadramento territoriale, Rilievo geometrico e strutturale con elementi di rilievo critico, Processi di formazione ed evoluzione dell'insediamento urbano, Disciplina particolareggiata d'intervento, Disposizioni specifiche relative ad interventi di trasformazione edilizia contrassegnato dalla sigla CS2a;
- B.33 Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative ad ogni singola UMI" del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sa;
- B.34 Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative ad ogni singola UMI" del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sb;
- B.35 Volume relativo alle Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative agli edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale esterni al perimetro dei centri storici ma in ambito urbano contrassegnato dalla sigla AU1;
- B.36 Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative ad ogni singola UMI" del centro di Ranchio contrassegnato dalla sigla CS.2r;
- B.37 Relazione contenente le definizioni degli interventi edilizi ammessi del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.1c;
- B.38 Allegato alla relazione contenente elaborati di analisi e di progetto del centro di Calbano contrassegnato dalla sigla CS.2c;
- B.39 3 volumi contrassegnati dalla sigla CS.3c del centro di Calbano contenenti n.31 schede relative alle singole UMI contenenti: l'analisi dei caratteri architettonici con il rilievo fisico, la documentazione fotografica, il rilievo critico, gli interventi edilizi ammessi, il progetto guida;
- B.40 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.1;
- B.41 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.2;
- B.42 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.3;
- B.43 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.4;
- B.44 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.5;
- B.45 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.6;
- B.46 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla TR.2.7;
- B.47 Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico";
- B.48 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione d'incidenza

- D.1. Relazione d'incidenza relativa al pSIC IT4080010;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080010:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del PTCP avente valore ed effetti di PSC del Comune di Trezzio

A. Quadro Conoscitivo, composto dalla Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Schede d'ambito;
- B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B.1.1 e B.1.2 in scala 1:10.000;
- B.5 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B.2.1 e B.2.2 in scala 1:10.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B.3.1 e B.3.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B.4.1 e B.4.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13 numero 1 volume di "Schede di analisi relative agli edifici di pregio in ambito urbano esterni al Centro Storico" contrassegnato dalla sigla D.2-SU;
- B.14 numero 1 tavola relativa alla "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D2 in scala 1:35.000;
- B.15 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.19 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.20 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.21 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 7;
- B.22 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 8;
- B.23 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 9;
- B.24 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 10;
- B.25 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 11;
- B.26 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 12;
- B.27 Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 13;
- B.28 Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico";
- B.29 Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione metodologica;
- C.2. Allegato A “Gli indicatori del PSC”.


D. Valutazione d’incidenza

- D.1. Relazione d’incidenza relativa al pSIC IT4080002;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al pSIC IT4080002:
 - D.2.1 numero 1 tavola relativa alla “Carta geomorfologica” contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2 numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3 numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4 numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Presidente

Il Vice Segretario Generale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____
Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo ufficio Provinciale il 20 LUG. 2005
fino _____ al
- 4 AGO. 2005
Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.


IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme
all'originale

Forlì 22 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giusto Balzani)



La suestesa deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

